



# Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Roma* vedi intestazione digitale

*Class.* 34.28.10 / *Fasc.* 97/2021

*A*

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la  
qualità dello sviluppo (DGCRESS)  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per le infrastrutture e la  
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  
(DGISSEG). [dgisseg.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.dg@pec.mise.gov.it)

**Oggetto: [ ID VIP: 5823 ] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del  
Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI),  
Consultazione ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..  
Fase di consultazione pubblica di VAS**

**Proponente: Ministero della Transizione Ecologica - DGISSEG**

**Procedente: Ministero della Transizione Ecologica - DGISSEG**

**Parere tecnico istruttorio del MiC- Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP)**

*E po.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto  
ambientale – VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB f

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico*  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III  
Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico N.D.G.  
[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

**VISTO** l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero



AB \*

della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4 del 03.12.2013; [http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche\\_tecniche\\_va\\_03122013.pdf](http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf)).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

**PREMESSO** che Il **Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG)**, in qualità di **Autorità Proponente e Procedente**, con nota PEC prot. 22271 del 15/07/2021, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI)**, ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

**PREMESSO** che il **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)**, in qualità di **Autorità Competente per le VAS statali**, con nota prot. n. 77362 del 15/07/2021, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG), con decorrenza dei termini procedurali, per la consultazione pubblica



di 60 giorni, a far data dal giorno 16 luglio 2021, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul portale del medesimo Ministero.

**PREMESSO** che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS)** all'indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>

**CONSIDERATO** che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)** e che il piano medesimo interessa l'intero territorio nazionale;

**PREMESSO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 24666 del 16/07/2021, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale;

**PREMESSO** che l'adozione del PiTESAI è prevista dall'articolo 11-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"* pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019.

L'articolo 11-ter introduce:

- la sospensione temporanea dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi, a terra e a mare. La sospensione non riguarda le richieste di concessione già presentate e le attività già in essere;
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Conferenza Unificata, approvano il PiTESAI entro 18 mesi;
- a decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni di concessione sono aumentati di 25 volte rispetto agli importi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 625/1996, adeguati nel tempo in base agli indici ISTAT

**PREMESSO** che la Legge 11 febbraio 2019 è stata successivamente modificata dalla Legge 28 febbraio 2020 n.8, e dalla più recente Legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare, la Legge 28 febbraio 2020 n. 8 ha:

- prorogato il termine per l'approvazione del PiTESAI a 24 mesi e prorogato il termine ultimo degli effetti conseguenti alla mancata adozione del Piano stesso a 36 mesi;
- introdotto alcuni chiarimenti sulle procedure da applicare nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, specificando che *"nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*.
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite l'art. 62-ter, ha chiarito al comma 9 – bis. che *"al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente"*..

Con la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 è stato convertito in legge con modificazioni, il Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183. L'articolo 12-ter proroga al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del PiTESAI.

**CONSIDERATO** che, come illustrato dal Proponente nella documentazione tecnica presentata per la procedura di consultazione in VAS, < (... ...) il **Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)**, introdotto con la Legge 11 febbraio 2019, n.12, è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, nel perseguimento dell'obiettivo di una transazione ecologica sostenibile che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Unione Europea per la



decarbonizzazione al 2050. La transizione energetica sostenibile, è di vitale importanza per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che l'Italia ha adottato aderendo ai principali indirizzi internazionali anche in risposta alla lotta ai cambiamenti climatici.

Con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, l'Italia ha adottato e programmato l'attuazione dell'Agenda 2030, che individua gli obiettivi energetici verso il processo di decarbonizzazione.

La Commissione europea, alla fine del 2016 ha predisposto il cosiddetto "Clean Energy for all Europeans Package", una serie di proposte legislative tese a favorire la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia pulite. L'adozione del corpus di norme intende facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione su energia e clima al 2030, ossia: nel quadro delle norme incluse nel "Clean Energy for all Europeans Package" un ruolo centrale e innovativo spetta al nuovo Regolamento sulla Governance dell'Unione dell'energia (1999/2018/UE), che ha imposto agli Stati Membri di presentare entro il 31 dicembre 2018 una proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato a gennaio 2020 il testo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il MiSE e il MATTM hanno anche trasmesso alla Commissione europea nel 2021 la Long Term Strategy che fornisce una visione al 2050, stabilendo il contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi europei e al rispetto degli impegni assunti da parte dell'Unione nel quadro della convenzione ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'Accordo di Parigi, puntando all'azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra entro il 2050 e a realizzare un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.

La predisposizione del PiTESAI parte dalla finalità espressa dal D.L. n. 135/2018 "Decreto Semplificazioni", *"... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse"*.

L'area terrestre su cui si applica il PiTESAI è pari al 42,5%. Regioni interessate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania; Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana (solo due concessioni), Veneto.

Area Marina interessata: l'area marina su cui si applica il PiTESAI è pari all'11.5% dell'area complessiva delle zone marine aperte, ovvero delle zone marine ove è concessa la ricerca e la coltivazione di idrocarburi.

Il PiTESAI è stato pensato quale strumento per adottare un approccio strategico territoriale, volto alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, dello sviluppo socio-economico sostenibile su scala nazionale e locale, considerando il territorio nel suo complesso. La norma prevede per la sua adozione l'intesa "forte" tra Stato e la Conferenza Unificata<sup>1</sup> di Regioni, Province, Enti locali.

Nell'attesa dell'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, sia liquidi che gassosi, in mare e su terraferma, e anche i procedimenti amministrativi, sono stati momentaneamente sospesi ("moratoria") fino al 30 settembre 2021, e dall'adozione del Piano saranno soggetti a verifica per determinare le aree dove queste operazioni risulteranno essere compatibili con i principi previsti dal PiTESAI. Non sono state invece sospese le attività di coltivazione in essere ed i procedimenti relativi al conferimento di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle more dell'adozione del Piano.

La Legge di istituzione del PiTESAI ha inoltre previsto l'aumento di 25 volte dei canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi: questo aumento è funzionale all'attività volta alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, all'annullamento degli impatti derivanti dalle attività *upstream* e al sostegno del processo di decarbonizzazione

Nella elaborazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

L'applicazione dei criteri ambientali, sociali ed economici avrà pertanto ad oggetto da un lato le nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività upstream e dall'altro la prosecuzione dei procedimenti amministrativi e delle attività minerarie che sono già in essere.

Le nuove istanze, successive all'approvazione del PiTESAI, dei permessi di prospezione e dei permessi di ricerca di idrocarburi che, sulla base dell'applicazione dei criteri, saranno presentate in futuro e risulteranno in aree potenzialmente idonee, seguiranno l'iter amministrativo di autorizzazione previsto dalla normativa attuale<sup>2</sup>.

La valutazione invece della compatibilità, intesa come sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività minerarie già in essere, dei titoli minerari esistenti e delle istanze già presentate alla data di entrata in vigore della **L. n. 12/19** sarà condotta secondo le seguenti casistiche:

A. prosecuzione dei procedimenti per le istanze

1. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
2. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate ed in corso di valutazione.

B. prosecuzione delle attività minerarie già in essere:

3. nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga),
4. nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga).

Il PiTESAI dal momento dell'approvazione avrà effetto sulle istanze e sui titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. L'applicazione permetterà nel breve periodo:

- Razionalizzazione del settore di produzione di gas naturale e di petrolio
- Valorizzazione dei beni pubblici
- Programmazione territoriale
- Supporto alla transizione energetica

Con orizzonte temporale al 2050, il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il **quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile** nel campo energetico. La redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, preordinata e necessaria per il perseguimento di una efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti – con primi, sfidanti obiettivi al 2030 – sia dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017, sia dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), adottato dal Governo alla fine del 2019, con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea.

Proprio nell'ottica del perseguimento di tali obiettivi, si inquadra la disposizione della norma del PiTESAI che ridetermina in aumento di 25 volte dal 1 giugno 2019 i canoni annui dovuti dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in base alle superfici dei titoli minerari detenuti. Tali canoni erano rimasti invariati da oltre venti anni dalla precedente normativa regolatrice ed adeguati solo in base agli indici Istat. Il legislatore ha comunque previsto, nella medesima norma del PiTESAI che aumenta i canoni concessori, la possibilità per concessionari, una volta verificata la convenienza della concessione alla luce dell'importo dei nuovi canoni, di dismettere quelle non più redditizie, ovvero di ridurne l'estensione al fine di commisurarla alla produttività e di continuarne a ritrarre un profitto e delle utilità. Ne discende che anche l'aumento dei canoni è funzionale all'attività volta alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, all'annullamento degli impatti derivanti dalle attività *upstream* e al sostegno del processo di decarbonizzazione (... ..) >;

**TENUTO CONTO** dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali della Regione autonoma Siciliana e dal Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:



- nota prot. n. 13793 del 25.08.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 3120 del 30.08.2021 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 7270 del 31.08.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 23131 del 02.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 8307 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 8704 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- nota prot. n. 11725 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 13866 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 16775 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 65 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 8333 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 22532 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 28044 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 21367 del 08.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 22147 del 08.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- nota prot. n. 20609 del 10.09.2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina
- nota prot. n. 11703 del 10.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli;
- nota prot. n. 16938 del 13.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 39847 del 13.09.2021 della Soprintendenza Speciale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma;
- nota prot. n. 8308 del 14.09.2021 del Parco Archeologico di Pompei.
- nota prot. n. 31047 del 17.09.2021 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP
- nota prot. n. 31025 del 17.09.2021 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP

## REGIONE ABRUZZO

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 65 del 07/09/2021, osserva quanto segue:**

« In riferimento alla procedura di VAS del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI) in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il Rapporto Ambientale di VAS pubblicati sul sito



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
 PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio — Servizio V prot. ti. 24666 del 16/07/2021 (acquisita al prot. 4528 del 19/07/2021) si rappresenta quanto segue;

Considerato che il PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee) è stato istituito con l'art. 11-ter della L. 12/2019 (Decreto Semplificazioni) per pianificare le attività minerarie sul territorio nazionale e individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile;

Considerato che lo scopo del Piano è *"...individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse, nel proseguimento dell'obiettivo di una "transizione energetica sostenibile" che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla UE per la decarbonizzazione al 2050"*;

Considerato che l'adozione del Piano, come segnalato nel Rapporto Ambientale, potrebbe comportare: per le aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili, la ripresa di efficacia dei permessi sospesi; per le aree non compatibili, la sospensione e la revoca dei permessi di prospezione e ricerca e dei permessi di coltivazione non rilasciati entro la data di adozione del Piano; per le aree non compatibili e con permessi di coltivazione vigenti, l'efficacia dei titoli sino alla loro naturale scadenza;

Visti i potenziali impatti riconducibili alle diverse fasi delle attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi sui Beni culturali e paesaggistici, legati direttamente o indirettamente: *"all'alterazione/modificazione materiale e percettive di un contesto paesaggistico..."; "all'alterazione/modificazione/distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo e acque nonché aria..."; "diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati agli usi consolidati di un territorio"*;

Considerato che l'ambito territoriale di riferimento per la VAS del PiTESAI — inteso come *"l'ambito nel quale si possono manifestare gli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PiTESAI"* è così costituito:

42,5% del territorio nazionale — si tratta delle *"aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca"*, selezionate secondo i criteri *geologico* (presenza di un potenziale geominerario elevato, *minerario* (verificato in base all'interesse dimostrato dalle società che effettuano ricerche di idrocarburi nell'arco temporale 1990-2021), *geo-amministrativo*, ed infine determinate dalla sottrazione di quelle interessate da *vincoli assoluti* e da *vincoli relativi di esclusione*;

11,5% delle aree a mare — si tratta delle aree individuate secondo i criteri sopra indicati, ed infine determinate dalla sottrazione di quelle interessate da *vincoli assoluti*, nell'intento di definire i criteri dei divieti o delle riduzioni delle attività già in essere (riperimetrazione per chiudere alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte — escludendo a priori l'apertura alle attività upstream di nuove zone);

Considerato che buona parte del territorio della Regione Abruzzo risulta individuato nella *Carta dell'ambito territoriale di riferimento delle aree da verificare nel PiTESAI* e pertanto potrebbe essere interessato dalla realizzazione dei singoli interventi o dai possibili impatti negativi conseguenti al loro esercizio; le istanze e i titoli minerari vigenti al 31/12/2020 interessano prevalentemente le aree costiere della Regione Abruzzo (sulla terraferma risultano conferiti n. 8 permessi di ricerca, n. 7 concessioni di coltivazione);

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene utile, ai fini della ulteriore verifica e individuazione delle aree idonee nel PiTESAI, proporre le seguenti osservazioni:

- nel Rapporto Ambientale viene precisato che i criteri ambientali utili a stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione dell'attività di ricerca e successiva coltivazione di idrocarburi *"saranno definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolare sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI"* (cfr, p.35 del RA). Nello stesso Rapporto Ambientale, fra i criteri ambientali — distinti fra vincoli normativi *"assoluti"*, *"relativi e di esclusione"*, ed infine *"vincoli*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB



*relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative* — vengono individuate, in quest'ultimi due insiemi, le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., ma non le aree e gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (artt. 10., 11 e 45). Benché nel Rapporto Ambientale siano presenti taluni riferimenti alla tutela monumentale (compreso il richiamo alla sitografia del MIC dedicata a tali beni), si ritiene che tali aree debbano essere precisamente identificate negli insiemi dei suddetti criteri ambientali, ai fini della corretta e attenta verifica, nell'ambito del Piano, delle aree effettivamente idonee. Infatti, esclusivamente sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo potranno essere preventivamente verificati possibili impatti negativi indotti, a livello di singolo progetto, dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione sull'intero insieme dei beni culturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio;

- l'individuazione delle aree idonee a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, dovrebbe dunque essere affidata ad un quadro conoscitivo del territorio che:

- \* per quanto attiene l'ambito terrestre, per gli aspetti di tutela paesaggistica, preveda per la Regione Abruzzo, la verifica delle aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., condotta sulla cartografia del Piano Paesaggistico vigente (adottato con delibera del CR. n. 51165 del 29/07/1987 ed approvato dal C.R. con atto n. 141/21 del 21/03/1990), ma anche su quella di analisi predisposta per il redigendo Piano Paesaggistico (aggiornata nel 2004). Ulteriori accertamenti di dettaglio, dovranno tuttavia riguardare gli ambiti di tutela di cui all'art. 142 c.1 lett. a), b), e), g), h), m) del Codice, che richiedono una lettura dinamica dei valori paesaggistici. A titolo di esempio, considerato che nel Rapporto Ambientale vengono correttamente individuate, negli insiemi dei "vincoli relativi di esclusione" e dei "vincoli relativi di attenzione/approfondimento" le foreste di cui al D.Lgs. 34/2018, e che tali aree sono nel contempo tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g), si richiama l'attenzione alla verifica in sede di redazione del Piano della presenza di superfici boscate, anche laddove non ancora mappate nel Piano Paesaggistico. Inoltre, alle suddette verifiche dovrà essere affiancata una ricognizione delle aree regionali protette e tutelate da Leggi Regionali.
- per quanto attiene all'ambito terrestre, e agli aspetti di tutela monumentale e archeologica, preveda la verifica preventiva della presenza di aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice, oltre che nei portali dedicati del MIC individuati nel Rapporto Ambientale, anche nei Piani Regolatori dei territori comunali compresi nell'ambito territoriale del PiTESAI. Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, si evidenzia quanto previsto dal comma I dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con specifico riguardo all'obbligo di predisporre, in fase preliminare, il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, fondamentale per valutare l'interesse archeologico delle zone in cui ricadranno le opere oggetto del PiTESAI, al fine di consentire a questa Soprintendenza la valutazione circa la possibilità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del sopracitato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, avente lo scopo sia di accertare la sussistenza dell'interesse archeologico nelle aree interferite dagli interventi, che di evitare l'elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti possibili rallentamenti nella realizzazione delle opere stesse;
- per quanto attiene all'ambito marino, considerati gli obiettivi posti nel PiTESAI, ovvero di chiudere alle ricerche le aree ricadenti nelle zone marine già aperte e di escludere a priori l'apertura alle attività upstream di nuove zone, si ritiene fondamentale per la tutela dei fondali marini, che vengano definite norme di indirizzo per le attività di ripermimetrazione in riduzione e di dismissione. A tal proposito si ricorda che, anche per le opere che interessano i fondali marini, così come precisato dalla Circolare n.1/2016 del 20.01.2016 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC, vige quanto prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come riportato al punto precedente.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

- nel Rapporto Ambientale viene precisato che i "vincoli relativi di attenzione/approfondimento" ovvero "che non determinano a priori la non idoneità di un'area" dovranno essere considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche necessarie ad approvare l'effettuazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi (VINCA e VIA del progetto specifico). Tuttavia, anche in ragione di quanto evidenziato nei punti precedenti, si ritiene fondamentale che ai fini dell'individuazione finale delle scelte del Piano, sia condotta, prima della successiva fase di definizione dei singoli interventi, una verifica di coerenza delle localizzazioni sulla base dell'effettivo utilizzo delle aree (prospezione, o ricerca, o coltivazione). Tale analisi ha lo scopo di prevenire gli impatti e i possibili effetti negativi a lungo termine dei singoli interventi sul territorio di riferimento, eventuali perdite di valori per le componenti paesaggio e patrimonio culturale dovute all'esercizio delle attività in argomento.

Pur nella consapevolezza che la mappatura a scala territoriale del Piano si trova ancora in fase di definizione e perfezionamento, \_ si \_ritiene utile segnalare che nella cartografia consultabile al seguente link: <https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappaviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>, il layer 28 non consente la visualizzazione delle aree della Regione Abruzzo tutelate con Decreto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., nè delle aree e riserve tutelate con leggi regionali. Questo Ufficio si riserva in ogni caso di esprimere le proprie ulteriori valutazioni di competenza nelle successive fasi di definizione del Piano e nell'ambito delle specifiche istanze di autorizzazione e/o di rilascio del parere endoprocedimentale paesaggistico ai sensi degli artt. 21-22 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o di rilascio del parere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.»

## REGIONE CALABRIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 7270 del 31/08/2021, osserva quanto segue:

« In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota, pervenuta in data 19.07.2021 e assunta a prot. n. 6208-A del 19.07.2021, con la quale codesta Direzione Generale ha richiesto la trasmissione, da parte degli uffici periferici M IC, di valutazioni, osservazioni e raccomandazioni in merito al Piano di cui trattasi,

PREMESSO che:

il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

con nota prot. n. 3553-P del 26.04.2021 questo Ufficio ha trasmesso le osservazioni di competenza in merito al Rapporto Preliminare Ambientale, rese nell'ambito della fase di scoping della procedura di VAS ai sensi dell'art. 13, co. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 13, co. 5, e 14 del D. Lgs. 152/2006;

ESAMINATA la documentazione reperibile sul sito del Ministero per la Transizione Ecologica;

RICHIAMATA la nota prot. n. 16012-P del 11.05.2021 con cui codesta Direzione Generale ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica le osservazioni del Ministero della Cultura;

tutto quanto sopra premesso, considerato e richiamato, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

**Ai soli fini paesaggistici e monumentali:**

Nel richiamare quanto già indicato con Ns. nota prot. n. 3553-P del 26.04.2021 in merito all'inserimento, nel Rapporto Preliminare Ambientale, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. all'interno della categoria dei "vincoli relativi" (intesi "quali elementi di attenzione che per le loro caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie



upstream"), si prende atto (dall'analisi del Rapporto Ambientale nonché della Proposta di Piano) che parte di tali immobili e aree sia stata inserita, come evidenziato dalla Tabella "Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PI TESA!", all'interno della categoria "vincoli relativi di esclusione".

A tal proposito, pur rilevando la presenza di alcune categorie di vincoli di competenza della Scrivente, si segnala al contempo l'assoluta mancanza di riferimento agli ambiti spaziali e ai beni oggetto di tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come di seguito indicati:

- beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Si ribadisce, inoltre, che, per quanto attiene il territorio di competenza di questo Ufficio, ai Beni e alle aree sottoposte a tutela mediante le disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., occorre aggiungere anche ulteriori contesti e beni sottoposti a forme di tutela da Leggi Regionali e dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016. Nello specifico si riportano di seguito:

- i beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. D, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;

- insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP.

Nel ribadire la necessità di fare costante riferimento (tanto per la parte analitica quanto per quella strategica del Piano di cui trattasi) al già citato QTRP della Regione Calabria, si specifica che gli immobili e gli ambiti sopra indicati dovranno essere inseriti all'interno della categoria dei "vincoli relativi di esclusione" (applicando quindi la logica già utilizzata per le altre categorie di beni vincolati ai sensi della normativa in materia di Paesaggio e patrimonio culturale).

Per tutte le tipologie di beni sopra richiamati, aventi in alcuni casi carattere puntuale, sarà opportuno prevedere anche una *buffer zone* da inserire, quanto meno, all'interno della categoria "vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche" e ciò anche in ragione dell'elevata possibilità che gli interventi oggetto del Piano possano generare effetti/impatti anche su area vasta con interferenze non solo visive/percettive ma anche di natura fisica (fenomeni di subsidenza, vibrazioni legate alle attività di ricerca e coltivazione ecc.).

Si ritiene, inoltre, che quanto indicato nel paragrafo "3.1. Ambito territoriale di riferimento del PITESAI" (contenuto nel documento "Proposta di piano") con riferimento alla prosecuzione dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate alla data di entrata in vigore della Legge n. 12/2019, ed attualmente in corso di istruttoria, nonché alla prosecuzione delle attività di coltivazione già in essere nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga), debba essere oggetto di apposite misure correttive, con particolare riferimento alle attività ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo relativo di esclusione per aspetti di competenza di questo Ufficio.

Con riferimento al capitolo "4. Obiettivi ambientali del PITESAI e pianificazione/programmazione pertinente" (del Rapporto Ambientale) e, più nel dettaglio, agli obiettivi ambientali individuati nel primo paragrafo, si specifica che, pur constatando l'inserimento, per i beni culturali e il paesaggio, di alcuni specifici obiettivi, continua ad essere carente il rimando a strategie e finalità desumibili da carte, convenzioni e indirizzi di livello sovranazionale. Pertanto, nel richiamare quanto già indicato nella nota prot. n. 16012-P del 11.05.2021 trasmessa al Ministero per la Transizione Ecologica dalla Direzione Generale di questo Ministero, si suggerisce un ulteriore approfondimento dei riferimenti



normativi (legati agli ambiti di competenza di questo Ufficio) con conseguente inserimento di ulteriori obiettivi nel documento di Piano.

Per quanto concerne il richiamo ad altri strumenti di pianificazione di livello nazionale, con specifico riferimento a quello relativo allo Spazio Marittimo, si sottolinea che la Scrivente sta partecipando attivamente al processo di identificazione degli usi possibili dei tratti di costa ricadenti nel territorio di competenza, a loro volta caratterizzati da condizioni di notevole valore e, allo stesso tempo, di estrema fragilità e sensibilità. Pertanto, considerate le finalità e le previsioni del PITESAI, si sottolinea la necessità di individuare forme di coordinamento specifiche con la pianificazione, attualmente in corso, relativa allo spazio marittimo nazionale.

Con riferimento all'ambito territoriale di riferimento del PITESAI e alla relativa mappatura su applicativo web gis, si ritiene che la stessa debba essere aggiornata con le indicazioni già fornite da questo Ufficio, al fine di definire con chiarezza le aree sottoposte a vincoli relativi di esclusione e ai vincoli assoluti. In generale, si rileva che, per ciò che concerne il territorio di competenza della Scrivente, l'ambito potenzialmente interessato dalla collocazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ricade in parte della fascia costiera ionica della Provincia di Cosenza (e del relativo entroterra). A tal proposito, si sottolinea la particolarità del contesto paesaggistico di riferimento costituito, oltre che da una notevole quantità di aree e immobili tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., anche da ambiti fortemente caratterizzati (ad esempio per la presenza di coltivazioni di pregio) e soggetti, mediante il già citato QTRP, a prescrizioni e indirizzi finalizzati a garantirne salvaguardia e valorizzazione. Pertanto, oltre a ribadire la necessità di aggiornare tale mappatura con tutti i dati inerenti i vincoli relativi di esclusione (che al momento non sembrano essere stati adeguatamente riportati), si raccomanda di acquisire, per la classificazione delle aree oggetto delle previsioni del piano e per la valutazione delle possibili interferenze generate dalla collocazione delle attività di cui trattasi sul sistema-paesaggio e sui beni culturali, anche i dati e gli indirizzi forniti dal quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, eventualmente includendo alcuni ulteriori ambiti (non sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, o di normativa previgente) nella categoria dei vincoli relativi di esclusione o in quella dei vincoli relativi di attenzione/approfondimento.

Per quanto riguarda la parte relativa al monitoraggio VAS, si osserva quanto segue. La *Tabella 9-1: sistema obiettivi ambientali — indicatori di contesto* riporta, per ciò che concerne la componente ambientale "Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggio", un insieme di indicatori che andrebbe ulteriormente integrato; in particolare, sebbene si rilevi la presenza, nelle analisi del contesto ambientale, degli indicatori BES Istat 9 — riferiti al Paesaggio e al Patrimonio culturale (come suggerito nella nota prot. n. 16012-P del 11.05.2021 trasmessa al Ministero per la Transizione Ecologica dalla Direzione Generale di questo Ministero), si segnala l'opportunità di utilizzare i medesimi indicatori anche per il monitoraggio VAS, valutando altresì la possibilità di integrarli con ulteriori indicatori di carattere descrittivo/quantitativo (superficie aree boschive, superficie aree agricole di pregio, superficie aree costiere non urbanizzate ecc.) utili a fornire dati indicativi sia rispetto alle scelte di collocazione delle attività previste dal piano che, in fase di monitoraggio, in merito alla valutazione degli impatti e all'eventuale predisposizione di apposite misure correttive. Più in generale, si ribadisce quanto già indicato nella sopra richiamata nota della Direzione Generale, ovvero la necessità di approfondire l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio (soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, sistema di raccolta dei dati, ecc.) esplicitando in modo esaustivo anche le misure previste per il controllo degli impatti ambientali significativi.

In conclusione, tenuto conto del livello di approfondimento della documentazione trasmessa (corrispondente alla specifica fase di consultazione della procedura di VAS), appare necessario evidenziare fin da ora che gli eventuali impatti prodotti dalle attività oggetto del PITESAI



difficilmente potranno coesistere con le esigenze di tutela legate ai settori di competenza di questo Ufficio. In ragione di ciò è considerato che parte di tali impatti possono essere ravvisabili anche nel caso di attività collocate al di fuori delle aree tutelate ai sensi della normativa in materia di paesaggio e beni culturali, si sottolinea la necessità di prevedere, anche per quanto concerne la proposta di piano, apposite misure analitiche tali da garantire un controllo ampio (e prolungato nel tempo) di tutte le possibili alterazioni allo stato dei luoghi introdotte dall'inserimento di tali attività in specifici contesti territoriali. In particolare, per quanto concerne tanto gli impianti a terra quanto (e ancor più) quelli a mare, la scelta delle aree più o meno idonee andrebbe valutata anche e soprattutto a una scala territoriale ampia, eventualmente inserendo, come già più sopra sottolineato, ulteriori fasce territoriali (buffer zone) all'interno di categorie di vincolo di attenzione/esclusione in funzione dell'elevato rischio di produrre impatti negativi sui beni di competenza di questo Ufficio.

#### **Ai soli fini archeologici:**

Nel premettere che le attività oggetto del PITESAI potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, come già indicato con nota prot. n. 3553-P del 26.04.21, in questa sede giova richiamare quanto già indicato sopra, in relazione agli aspetti paesaggistici e monumentali e in merito all'inserimento, nel Rapporto Ambientale, degli immobili e delle aree sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e all'interno della categoria dei "vincoli relativi" (intesi "*quali elementi di attenzione che per le loro caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie upstream*"), di parte di tali immobili all'interno della categoria "vincoli relativi di esclusione". In questa direzione, tuttavia, si ribadisce, come già osservato con la sopracitata nota, che tra le aree non idonee e che potrebbero subire gravi danni a seguito di scavi o indagini non preventivamente autorizzate da questa Soprintendenza, sono da inserire le aree e i siti di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, vale a dire - beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., siti archeologici subacquei, ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., segnalati nella cartografia della scrivente Soprintendenza oltre che negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni e nelle banche dati delle varie Regioni.

Inoltre, come già comunicato con nota prot. n. 3553-P del 26.04.21, si ribadisce che, al fine di tutelare il patrimonio archeologico sepolto e/o sommerso, caratterizzante fortemente il territorio e lo specchio di mare afferente allo scrivente ufficio e spesso non ancora inserito in area li vincolati, in fase di redazione del Piano si dovrà tenere presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Torno 1, cap. 6.4, p. 293.

Infine, anche in questa sede pare opportuno sottolineare l'importanza di ottemperare, già in fase di progettazione di fattibilità, a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs.42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopracitato QTRP, Tomo 1, p. 202-209 e delle aree di interesse archeologico subacqueo, consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio. »

#### **REGIONE CAMPANIA**

**Il Parco archeologico di Ercolano** con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3120 del 30.08.2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento alla richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 24666 del 16.07.2021 e acquisita agli atti d'Ufficio 1119.07.2021 con prot. 2700, esaminata la documentazione consultabile tramite il link indicato nella sopracitata nota della Direzione Generale;

AB



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

preso atto che le osservazioni espresse da questo Parco con nota prot. 1534 del 29.04.2021, sono state registrate in pari data dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 44979, che si allega per immediato riscontro; tenuto conto della difficoltà di verificare, nella documentazione prodotta dalla DGISSEG — Ministero della Transizione Ecologica, l'attuazione delle osservazioni formulate da questo Ente e dagli altri soggetti deputati, si ritiene opportuno che la sopracitata DGISSEG produca un elaborato che esamini e dia puntuale riscontro alle osservazioni formulate nelle fasi consultive..»

Si richiama la nota prot. 1534 del 29/04/2021:

« Con riferimento alla nota prot. MISE 6576 del 2,03.2021, acquisita agli atti d'Ufficio con prot. n. 761 del 3.03.2021, e la relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del 27.04.2021 e acquisita agli atti d'Ufficio in pari data con prot. 1494 esaminati il Rapporto Preliminare Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, consultabile tramite il link indicato nella sopracitata nota della Direzione Generale MISE precedente, e la documentazione allegata all'istanza di codesta Direzione Generale, si osserva quanto segue:

- il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il d.lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre null'altro è detto per quanto riguarda gli impatti sugli altri beni culturali, in particolari quelli archeologici. Difatti la tipologia delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca e prospezione, potrebbe comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici limitrofi; inoltre le attività di ricerca e prospezione, incidendo nel sottosuolo e sui fondali marini, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.
- la sopra citata Relazione preliminare prevede che *"prima di costruire un impianto la società concessionaria esegue valutazioni di rischio finalizzate a verificare l'impatto di eventuali Incidenti sul territorio circostante. Tali valutazioni sono condivise con gli Enti deputati al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione che impongono determinate prescrizioni in ordine alla distanza minima degli impianti dai luoghi circostanti."*. Risulta estremamente generico il termine *"incidente"* che solo in estensione secondaria può essere applicata agli impatti che tali attività generano sul decoro e le condizioni di ambiente dei beni culturali e sul paesaggio, ed anzi il Piano sembra implicare tale previsione solo in rapporto alla vicinanza con centri abitati. Sarebbe pertanto opportuno disciplinare, già nelle fasi di valutazione del Piano, quali possano essere le distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati, in analogia con quanto già previsto, per esempio, dal DM Sviluppo economico 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili".
- le risorse minerarie appartengono allo Stato, pur nelle specificità degli strumenti giuridici di tipo concessorio *"per l'attribuzione di facoltà di godimento di tali beni pubblici in capo a privati"*, e pertanto la loro ricerca e il loro sfruttamento sono sottoposti alla valutazione di impatto archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016.

Relativamente alla Regione Campania, si fa inoltre presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano,

Si propone infine di sollecitare gli estensori del Rapporto a valutare anche il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata..»

AB ✱



**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11703 del 10/09/2021, osserva quanto segue:

« Con riferimento al piano in oggetto, considerato che l'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante "norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali", vieta la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, questa Soprintendenza comunica che non ha osservazioni da sollevare in rapporto alla proposta di PiTESAI e al relativo Rapporto Ambientale, non risultando dalla documentazione esaminata alcun riferimento a permessi, autorizzazioni o concessioni in atto riguardanti il golfo di Napoli. »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 16938 del 13/09/2021, osserva quanto segue:

« In riscontro alla richiesta della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio — Servizio V, nota prot. n. 24666 del 16.07.2021 assunta a ns. prot. n. 13785 del 19.07.2021, relativa al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto;

ESAMINATA la documentazione tecnica messa a disposizione sul sito del Ministero della Transizione Ecologica con *link* dedicato;

RILEVATO che la richiesta consiste nella Valutazione ambientale Strategica (VAS) del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI); strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione;

TENUTO CONTO che i criteri previsti sono definiti dal suddetto Piano sulla base delle caratteristiche territoriali ed ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli non nativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI;

questa Soprintendenza con specifico riferimento al territorio di competenza osserva quanto segue.

Per quanto concerne l'ambito marino, il territorio di competenza della SABAP-NA-MET ricade nella sua totalità nella zona marina aperta di cui alla L. n. 613/1967 zona E — *Mar Ligure, Mare Tirreno e Mare di Sardegna*, per la quale, a seguito delle disposizioni della Legge del 9 gennaio 1991, n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale", è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli e di Salerno; inoltre si segnala la presenza di numerose aree marine protette quali: Area Marina protetta *Regno di Nettuno*, Area di riserva marina *Campi Flegrei*, Parco Sommerso di *Baia*, Parco sommerso di *Gaioia*, Area marina protetta di *Punta Campanella*, Area marina protetta di *Capri ed Anacapri*, per ognuna delle quali esiste una stringente normativa di tutela paesaggistica, ambientale ed archeologica.

Per quanto concerne invece l'ambito terrestre, il territorio di competenza della SABAP-NA-MET risulta sottoposto per la maggior parte della sua estensione a tutela paesaggistica e ad aree tutelate per legge attraverso disposizioni specifiche quali:

- Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio della maggior parte dei Comuni dell'area metropolitana;
- immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 e ed aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Piani Territoriali Paesistici (PTP) dei Campi Flegrei, Monte di Procida e Bacoli; dei Comuni Vesuviani; delle



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Isole di Ischia; Capri e Procida; nonché dal Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino Amalfitana (P.U.T.), che sottopongono il territorio a specifica normativa d'uso;

- Parco Regionale del Partenio;
- Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Parco Nazionale del Vesuvio;
- Parco Regionale dei Campi Flegrei;
- Parco Regionale Bacino Idrografico del Fiume Sarno;

oltre a numerosissime riserve statali ed aree di interesse naturalistico appartenenti alla "Rete Natura 2000";

PERTANTO, pur ravvisando che l'attuale livello di approfondimento della documentazione trasmessa risulta in una fase preliminare, si ritiene necessario evidenziare che - alla luce del quadro vincolistico del territorio ricadente nell'area metropolitana della città di Napoli, delle aree naturali protette, delle disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione vigenti - la possibilità di svolgere attività di prospezione, di ricerca e coltivazione di idrocarburi difficilmente possono coesistere ed essere compatibili con le esigenze di tutela degli ambiti territoriale su evidenziate.

Inoltre, per quanto riguarda le aree territoriali che non ricadono nella perimetrazione dei dispositivi di tutela sopra elencati, si rammenta che, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), ratificata in Italia con la L. n. 14 del 2006 e in accordo a quanto stabilito dall'art. 131 del Digs. n. 42/2004 e s.m.i., il termine paesaggio "*designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*", il che implica che le azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio si applicano tanto ai contesti sottoposti già a precise disposizioni di tutela quanto a quelli le cui componenti paesaggistiche, sebbene non normati, potrebbero comunque subire perdite di valore se interessate dalla localizzazione di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; pertanto, per questi ultimi ambiti l'eventuale possibilità di essere inclusi in aree idonee alle attività previste dal PITESAI dovrà tener conto non soltanto delle modifiche materiali e percettive degli ambiti direttamente o indirettamente connessi alle attività previste dal Piano e le conseguenziali trasformazioni ma anche eventuali diminuzioni e perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati ad usi consolidati del territorio e ritenuti ad esso parte integrante che andrebbero irrimediabilmente perduti. Infine per quanto attiene alla tutela archeologica, questa Soprintendenza, trattandosi di opere pubbliche e di attività che potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche diffuse sul territorio caratterizzato da un notevole patrimonio archeologico, ritiene necessaria l'elaborazione della relazione di Valutazione del Interesse Archeologico, secondo quanto dispone l'art. 25 del D.Lgs 25/2016 in merito all'archeologia preventiva. Dei risultati di tale Valutazione si dovrà tener conto nell'ambito delle possibili strategie d'intervento. »

**Il Parco archeologico di Pompei** con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3120 del 30.08.2021, osserva quanto segue:

« Con nota prot. 24666 del 16/7/2021, acquisita al prot. n. 6866 del 19/07/2021, il Servizio V della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, richiedeva le osservazioni di questo Parco, per il territorio di competenza in relazione al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), i cui elaborati erano scaricabili al link <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>

Le presenti osservazioni fanno seguito alle osservazioni già presentate in data 6/5/2021 con prot. 4071 in relazione al Rapporto Preliminare relativo al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI) e, conformemente alle indicazioni di codesto servizio V del MiC, sono tese a "*valutare, oltre che la completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza di questo Ministero, la coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti o, eventualmente, in corso di redazione e*



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



aggiornamento e, quindi, rispetto ai vincoli esistenti (sul paesaggio, sui beni culturali e siti UNESCO, o in itinere ma ancora privi di formale provvedimento, nonché il rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale”.

Pertanto le presenti osservazioni attengono alla “verifica della validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nell’elaborazione del rapporto ambientale e piano di monitoraggio VAS, per l’individuazione degli obiettivi che il piano stesso intende perseguire e delle azioni ipotizzate per la sua attuazione, suggerendo se necessario, eventuali misure correttive anche mediante la proposta di nuovi indicatori di sostenibilità da introdurre nell’analisi dei contesti ambientali, territoriali, paesaggistici e dei beni culturali”.

Preliminarmente si ribadisce che il Parco Archeologico di Pompei, in seguito all’entrata in vigore del D.M. 44 del 23.01.2016 recante Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è competente sui seguenti territori, di cui si allega planimetria (All.1):

- Parte del Comune di Pompei (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- Nel Comune di Castellammare di Stabia la collina di Varano e la Reggia del Quisisana (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);
- Nel Comune di Boscoreale l’area di Villa Regina e dell’Antiquarium;
- Nel Comune di Torre annunziata le aree demaniali delle ville romane di Oplontis (come individuate dal D.M. 198 del 9.4.2016), lo Spolettificio e l’area urbana circostante
- All’interno del Comune di Torre del Greco le aree demaniali di Villa Sora e delle Terme Ginnasio (come individuate dal D.M. 198 del 9.4.2016)

Il sito archeologico di Pompei con Oplontis e Ercolano è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, n. 829 sin dal 1997.

In data 1/12/2020, il Parco Archeologico di Pompei con il Parco Archeologico di Ercolano ha trasmesso per il tramite dei competenti uffici del Ministero della Cultura, una proposta di ampliamento della cosiddetta buffer zone, che allo stato è all’esame del Centro per il Patrimonio Mondiale.

Con decisione n. 38 COM 8B.51, nel luglio del 2021 il Comitato per il Patrimonio Mondiale ha rinviato la proposta di modifica della buffer zone richiedendo ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

Il territorio di competenza ricade in parte nel Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB.CC. del 04/07/ 2002, pubblicato sulla G.U. n.219 del 18/09/2002. Tale territorio comprende inoltre aree ricadenti nel Parco Regionale dei Monti lattari (Comune di Lettere) e comuni rientranti nel PUT di cui alla legge 35/87 (Castellammare di Stabia).

È inoltre in fase di elaborazione, da parte della Regione Campania, il Piano Paesaggistico Regionale, che interesserà anche il territorio di competenza di questo Parco, che partecipa alla sua stesura, così come previsto dalla normativa.

L’ambito territoriale di competenza è, per la parte relativa al comune di Scafati e Poggiomarino, incluso nel Parco Regionale del Fiume Sarno, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 780 del 13 novembre 2003, pubblicato sul BURC n. speciale del 27 maggio 2004.

Per quanto riguarda i **vincoli paesaggistici**, l’area di competenza è soggetta ai seguenti provvedimenti di tutela:

#### **Pompei**

- Decreto Ministeriale del 27/10/1961 (intero territorio)
- Decreto Ministeriale del 28/03/1985 (intero territorio)

#### **Boscoreale**

- Decreto ministeriale 28 marzo 1985 (parte del territorio)

#### **Castellammare di Stabia**

- Decreto Ministeriale 28 luglio 1965 (intero territorio, esclusa la zona portuale demaniale);



Gragnano

- Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio)

**Lettere**

- Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio);

**Torre Annunziata**

- Decreto Ministeriale 9 aprile 1963 (intero territorio, ad esclusione della zona portuale);

**Torre del Greco**

- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1964 (intero territorio, ad esclusione della zona portuale).

Inoltre, nell'ambito delle aree di competenza, i siti di Pompei, Oplontis, collina di Varano a Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Longola e Villa Sora a Torre del Greco, che rientrano tra i luoghi della cultura in quanto aree e/o parchi archeologici, sono tutelati *ex lege* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D. Lgs. 42/2004 quali **zone di interesse archeologico**.

Per quanto riguarda i **vincoli archeologici**, l'area di competenza presenta, com'è noto, una diffusa presenza di strutture archeologiche, ed è soggetta a una serie di provvedimenti di tutela, conseguenti a dichiarazioni di particolare interesse culturale espresse con decreto ministeriale, che si riportano negli elaborati cartografici allegati (**All.1**).

Dalla lettura della VAS, si constata che la redazione del PiTESAI parte dalla finalità, espressa dal D.L. n. 135/2018, convertito dal Parlamento in L. 12/2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", noto come Decreto Semplificazioni, "*... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse*", nel perseguimento dell'obiettivo di una "*transizione energetica sostenibile*" che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'UE per la decarbonizzazione al 2050.

Si rileva inoltre che è stata introdotta una classificazione delle categorie ambientali secondo i seguenti criteri ambientali:

- **vincoli assoluti:** vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;
- **vincoli relativi di esclusione:** elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;
- **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche:** elementi che non determinano a priori la non idoneità dell'area, ma che per le loro caratteristiche ambientali in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

Dai criteri proposti con la VAS risulta che il territorio di competenza di questo Parco ricadrebbe:

- nella categoria **14. Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI**, con riferimento ai siti archeologici di Pompei e Oplontis e alla proposta di

- ampliamento della *buffer zone* presentata in data 1/12/2021 e ancora oggetto di valutazione da parte del Centro del Patrimonio Mondiale; per tali zone la VAS prevede **vincoli relativi di esclusione**;
- nella categoria 17. Zone Vulcaniche attive e quiescenti, con riferimento ai comuni di Pompei, Torre Annunziata, Scafati, Poggiomarino, Boscoreale, che rientrano nella cosiddetta zona rossa del Vesuvio, così come stabilita dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 250 del 26/07/2013 e pubblicata sul BURC; per tali zone la VAS prevede **vincoli relativi di esclusione**;
  - nella categoria 24. aree che vedono la presenza di relitti anche di interesse archeologico o con carichi potenzialmente tossici o pericolosi; per tali zone, che si estendono a macchia di leopardo nel territorio di competenza, la VAS prevede **vincoli relativi di esclusione**
  - nella categoria 28. Aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) (tra cui sono ricompresi gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all'art. 136 lett. C del d.lgs. 42/2004), con riferimento a tutto il territorio di competenza, che è tutto soggetto a vincoli paesaggistici, espressi con decreti ministeriale e/o vincolato *ex lege*; pertanto il territorio risulta soggetto a **vincoli relativi di esclusione**, per le attività di prospezione e di ricerca e solo per le nuove attività di coltivazione e a **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche**

Dall'analisi della VAS si deduce quindi che, tra le aree soggette alla competenza territoriale di questo Parco interessate dal PiTESAI sono escluse quelle ricadenti nei comuni di Pompei, Torre Annunziata, Scafati, Poggiomarino, Boscoreale, in quanto ricadenti nella zona rossa del Vesuvio, oltre che i siti archeologici UNESCO di Pompei e Oplontis, il territorio oggetto della proposta di buffer zone UNESCO e le aree di interesse archeologico, vincolate con decreto ministeriale o qualificate come tali agli strumenti urbanistici. Sono invece interessate dal PiTESAI unicamente le aree soggette a vincoli paesaggistici, per i quali la VAS sembra demandare gli approfondimenti previsti alla redazione dei Piani paesaggistici (di cui all'art. 143 del D. Lgs. 42/04).

Si deduce quindi che tali aree, siano quindi da intendersi quali aree idonee unicamente alla prosecuzione delle attività di ricerca o di coltivazione già in essere, ed in particolare nei permessi di ricerca vigenti (o in fase di proroga), e nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga); si deduce inoltre che tali aree siano da intendersi sottoposte a **vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche**, la cui disciplina d'uso è demandata ai piani paesaggistici.

Si ritiene che tale previsione, pur condivisibile nelle impostazioni, debba prevedere una disciplina temporanea per i territori attualmente sprovvisti dei piani paesaggistici e fino alla conclusione dell'iter di adozione e approvazione.

Ciò al fine di tutelare i valori paesaggistici di cui tali aree sono portatrici, evitando che, in assenza dei piani paesaggistici, l'eventuale prosecuzione di attività di ricerca o di coltivazione già in essere possa arrecare danno ai beni tutelati dalla normativa.

Si ribadisce inoltre quanto già espresso da questo Parco con le osservazioni di cui alla nota prot. 6071 del 6/5/2021, ossia che:

- in relazione alle linee strategiche e principi del Piano in esame, la presenza di strutture archeologiche nel sottosuolo appare contrastante con la possibilità di effettuare attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Analogamente non appare possibile l'ipotesi di effettuare attività di prospezione nel sito UNESCO 829, e nella relativa buffer zone (la cui approvazione è all'esame del Centro del Patrimonio Mondiale) in considerazione della natura eccezionale dei valori archeologici oggetto di protezione.
- In considerazione della sensibilità ai fini del PiTESAI delle componenti paesaggistiche oggetto di tutela quali, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, la vegetazione e le pavimentazioni tradizionali, si ritiene opportuno che gli interventi ammissibili siano sempre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.



Relativamente all'approccio metodologico presentato dal Piano, quale strumento di supporto alle decisioni che si basa sull'analisi costi-benefici (CBA), ed è finalizzato ad "individuare le concessioni che a scadenza del titolo minerario converrebbe prorogare in virtù del loro impatto ambientale e socio-economico sul territorio, oppure dichiarare conclusa l'attività estrattiva e procedere con la dismissione degli impianti ed il ripristino ambientale dei luoghi", si osserva quanto segue.

Si condivide la classificazione metodologica adottata, con gli impatti dovuti all'eventuale mancata estrazione di idrocarburi tra gli impatti negativi e gli impatti generati dall'esecuzione delle attività di *decommissioning*, dalla mancata emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, dal ripristino dei servizi ecosistemici e dalla variazione del valore del paesaggio tra gli impatti positivi. Così come si comprende la necessità di esprimere gli impatti in modo univoco convertendoli in termini strettamente economici, tramite la conversione in euro.

Ciò presuppone tuttavia una preliminare attività di riconoscimento dei valori paesaggistici e di determinazione dei criteri di conversione dei valori paesaggistici in termini monetari, che si ritiene debba essere necessariamente condivisa con gli organismi preposti alla tutela dei valori paesaggistici, in quanto da tale attività discende appunto l'attendibilità dell'Analisi Costi-Benefici proposta.

A tal fine, si richiede di voler prevedere l'integrazione del Piano con un elaborato di carattere metodologico valutativo che tenga conto di tali aspetti, condividendone i contenuti con questa Amministrazione per il territorio di competenza, e si resta a disposizione per il prosieguo delle attività. »

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza** con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 8333 del 07/09/2021 osserva quanto segue:

«Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAP\_SERV V/34.28.10/97/2021/24666-P del 16.07.2021, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato la documentazione tecnica del Piano in oggetto.

Così come richiamato nella precedente fase di *scoping* il Piano in oggetto si pone l'obiettivo di "individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse". Tuttavia, dall'analisi effettuata sui contenuti del Rapporto Ambientale, non si rilevano significative modifiche rispetto a quanto già rappresentato nel Rapporto Preliminare Ambientale, pare pertanto necessario rimandare alle considerazioni già espresse dalla scrivente con precedente parere prot. n. 3957 del 06.05.2021. Nello specifico, gli obiettivi ambientali di sintesi sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici paiono generici e in contrapposizione con le azioni di Piano, così come gli indicatori per la valutazione delle caratteristiche dei beni medesimi si limitano di fatto al solo indice di consumo di suolo, dato di per sé poco significativo e oltremodo fuorviante.

Tutto ciò premesso, visto quanto riportato nel Rapporto Ambientale, in relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il patrimonio culturale, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione – in continua fase di implementazione – dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte II del Codice, tradotta nel *Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna*, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati *ope legis*, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il paesaggio, si evidenzia come il Rapporto Ambientale individui le aree di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e smi tra gli *Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre* e non dunque tra quelli con vincolo assoluto. Vista la rilevanza paesaggistica riconosciuta e specifica delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, si ribadisce la necessità di ricomprendere le tutele art. 136



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB

nella tipologia di cui ai “vincoli assoluti”. Pare inoltre incomprensibile e palesemente errata l’indicazione in base alla quale tra le aree di cui sopra sono incluse anche “gli insediamenti urbani storici di minor valore di cui all’art. 136 lettera c)” del citato Codice. A tal proposito preme sottolineare come nel *Webgis* sopracitato è possibile reperire anche l’esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e smi, già oggetto di puntuale ricognizione nell’ambito dei lavori di copianificazione MiC-Regione Emilia-Romagna, finalizzati all’adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala inoltre come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l’attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato *Webgis* sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

La realizzazione di infrastrutture minerarie a terra, con la costruzione di centrali, impianti, condotte, altri fabbricati di servizio ecc., trova difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, stante i significativi impatti negativi indotti, anche nelle prime fasi di prospezione. Al fine di limitare possibili contrapposizioni, si rende senz’altro necessaria l’analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell’intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. Tenendo conto, inoltre, delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, considerando dunque il Paesaggio nella sua accezione più ampia, occorre inoltre verificare la posizione e il numero complessivo delle infrastrutture in ogni singola regione, con relativi impatti di scala.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, considerato

- che la finalità del PiTESAI consiste nell’individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale;
- che l’individuazione delle aree verrà espletata tenendo conto dei vincoli normativi, dei regimi di protezione e di tutela a vario titolo presenti nel territorio;
- che a ciascuna delle categorie ambientali sinora individuate è stato associato uno dei seguenti criteri ambientali: “vincoli assoluti”, “vincoli relativi di esclusione” e “vincoli relativi di attenzione/approfondimento”;
- che la suddetta associazione è stata riportata nella Tabella 1.3-1, il cui elenco, come riportato nel piano, “sarà oggetto di eventuali modifiche/integrazioni a seguito delle osservazioni e suggerimenti che perverranno nell’ambito della fase di consultazione pubblica”;
- che al n. 28 dell’elenco sopra richiamato sono indicate esplicitamente solo le aree vincolate ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 a cui, come criterio ambientale, è associato quello dei “vincoli relativi di esclusione”;

questo Ufficio ritiene opportuno che, fra le categorie di cui al punto precedente, siano esplicitati anche i vincoli archeologici dichiarati ex art. 13 del D.Lgs. 42/2004 (con relativa associazione del criterio dei “vincoli relativi di esclusione”). Come già indicato con propria precedente prot. n. 3957 del 06.05.2021, le perimetrazioni di tali aree sono disponibili nel Web-GIS del patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale MiC. Trattandosi, infatti, di aree in cui il deposito archeologico è accertato e tuttora conservato, queste risultano incompatibili con eventuali attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Analoga esplicitazione (e relativa associazione del criterio dei “vincoli relativi di esclusione”) andrebbe espressa per le aree archeologiche perimetrare all’interno dei piani urbanistici comunali delle province di Parma e Piacenza rientranti sotto le categorie di tutela “a” e “b1”, l’assoluta maggioranza delle quali risulta comunque già sottoposta a vincolo ministeriale.

Un’attenzione particolare – prevedendo ad esempio un’estensione dei perimetri di restrizione – andrà riposta per quelle aree in cui le strutture archeologiche sono ancora a vista, al fine di non alterarne la

prospettiva, la luce o le condizioni di ambiente e decoro. In relazione a tale aspetto, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto. Per quanto riguarda il resto del territorio e con specifico riferimento alle categorie ambientali per le quali, come indicato nella proposta di Piano, si valuterà l'eventuale associazione con il criterio dei "vincoli relativi di attenzione/approfondimento" nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico), si rimanda a quanto già espresso con propria precedente prot. n. 3957 del 06.05.2021 in merito alla necessità di avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. In sede di progettazione preliminare degli interventi di prospezione (permesso di prospezione) e di ricerca mineraria (permesso di ricerca), la redazione della relazione archeologica preventiva, prevista ai sensi del comma 1 dell'articolo di legge sopra richiamata, consentirà di circoscrivere quegli ambiti territoriali per i quali, qualora si ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico, questo Ufficio potrà disporre l'avvio della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss. del suddetto articolo. »

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 21367 del 08/09/2021 osserva quanto segue:

«In riferimento alla richiesta di codesta Direzione Generale, pervenuta con la nota indicata a margine, esaminata la documentazione consultabile sul sito web indicato nella nota pervenuta; tenuto conto che le presenti considerazioni costituiscono una disamina di indirizzo e che le valutazioni degli impatti degli interventi che si prevederanno potranno essere svolte solo in una fase di approfondimento progettuale successiva che preveda lo sviluppo di una fase conoscitiva approfondita dei beni culturali e paesaggistici interessati e che illustri nel dettaglio le caratteristiche delle opere;

questa Soprintendenza comunica le proprie osservazioni:

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **tutela dei beni paesaggistici**:

la fase conoscitiva dovrà essere sviluppata tenendo conto di ogni categoria di bene sottoposto a tutela sia con provvedimento espresso sia "o*pe legis*".

Con l'occasione si rammenta che è possibile acquisire i dati sul patrimonio culturale sottoposto alla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., situato nella regione Emilia-Romagna, sul sito webgis: <https://www.patrimonioculturaleer.it/webgis>. Tali beni dovranno essere individuati sia in una specifica documentazione cartografica sia in elaborati di sovrapposizione con le previsioni del piano.

Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere parte della documentazione conoscitiva e confrontate in apposite tavole tematiche con le previsioni del PITESAI. A tal proposito si rinvia per la completezza degli elaborati conoscitivi anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici>.

Tutti i siti Unesco presenti dovranno essere oggetto di un'analisi di approfondimento specifica sulla base anche dei piani di gestione vigenti.

Nel richiamare i principi della Convenzione europea del Paesaggio del 2000 si rammenta l'opportunità di valorizzare i paesaggi, anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici al fine della riqualificazione e salvaguardia del territorio. A tal fine, si rileva la necessità di considerare la presenza in Emilia-Romagna, di vaste aree di territorio connotate dal sistema dei crinali e dei calanchi oggetto di prescrizioni e previsioni della pianificazione regionale.

Si osserva, inoltre, che le previsioni relative alla realizzazione delle reti di telecomunicazione e degli impianti di energia, anche da fonti rinnovabili, dovranno essere sviluppate sulla base di approfonditi studi di impatto sul paesaggio rilevando che tali opere non paiono essere compatibili con le aree e i beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 lett. a) e lett. b) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.



Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **tutela archeologica**, si specifica che l'interazione con siti di interesse archeologico e/o con aree di potenzialità archeologica saranno oggetto di valutazione quando saranno presentati nel dettaglio azioni e interventi negli specifici contesti territoriali di riferimento.

Per quanto riguarda la fase conoscitiva occorre comunque sottolineare come i *Beni archeologici* siano individuati a diversi livelli sia normativi che di pianificazione territoriale.

**A) Beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali.**

Per la loro individuazione la fonte più aggiornata è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Emilia-Romagna [http://www.nuovisult\\_u\\_srale-is.](http://www.nuovisult_u_srale-is.), i cui dati sono esposti in forma di open data e quindi direttamente integrabili nel quadro conoscitivo.

**B) Zone ed elementi di interesse storico-archeologico di cui agli artt. 21 e 31 del PTPR, recepiti e integrati nei singoli PTCP e negli strumenti di pianificazione a livello comunale.**

Tale zonizzazione con relativa Disciplina di tutela rappresenta un quadro di riferimento generale per il territorio dell'Emilia Romagna.

**C) Strumenti di pianificazione a livello comunale.**

I comuni hanno quasi tutti carte di rischio o di potenzialità (redatte secondo le *"Linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio"* approvate con DGR n.274 del 2014 (<https://territoriosegiione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-pot-arc.>) inserite nei PSC.

Per quanto riguarda i lavori sottoposti al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 5012016), è in ogni caso opportuno richiamare quanto previsto dalla normativa vigente sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 dello stesso Codice.»

**REGIONE LAZIO**

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 8333 del 07/09/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento al procedimento in argomento, facendo seguito alla richiesta della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio Servizio V n. 24666 del 16.07.2021, in atti al prot.6968 del 19.07.2021, *esaminata* la documentazione trasmessa e in particolare il Rapporto Ambientale e la Proposta di Piano nonché gli allegati,

visti gli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006,

considerati gli obiettivi e degli indicatori di sostenibilità paesaggistica,

visto il livello di approfondimento attuale, si osserva quanto di seguito riportato.

La legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha introdotto il *"Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI)"* come strumento di pianificazione generale con lo scopo di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse", nel proseguimento dell'obiettivo di una *"transizione energetica sostenibile"* che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'UE per la de carbonizzazione al 2050. Il piano costituisce quindi uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile.

Tutto quanto sopra premesso, la Scrivente, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alle Circolari di questa Direzione Generale, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) **si ritiene che debba essere approfondita** l'illustrazione di alcuni contenuti degli obiettivi del piano. Nello specifico, si segnala la necessità di correlare e approfondire il rapporto tra la proposta di piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee con altri pertinenti piani o programmi, e, in particolare, gli strumenti di pianificazione regionale quale il PTPR, approvato con Delibera n. 5 del



21.04.2021 - pubblicato sul B.U.R.Lazio n.56 suppl.2 del 10.06.2021 (<http://www.regione.lazio.it/ptpr-dcr5-2021>). Tale aspetto risulta particolarmente rilevante al fine di illustrare gli impatti delle scelte di piano sulle differenti componenti ambientali, le specificità del quadro normativo, i valori, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità del paesaggio con particolare riferimento al territorio di competenza di questo Ufficio. Al fine di rendere maggiormente leggibile e comprensibile l'impatto del Piano sul territorio di competenza appare indispensabile l'inserimento di cartografie che integrino più livelli informativi, per individuarne sovrapposizioni e interferenze. Dovranno inoltre essere evidenziate le interferenze delle aree individuate dal Piano con i beni culturali, così definite ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, con le cose oggetto di specifiche disposizione di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con gli ambiti sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come definiti dall'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e decretati ai sensi degli artt. 138 e ss. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, con le aree tutelate per legge, di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con gli immobili ed aree sottoposte a tutela ai sensi di normativa previgente al D.Lgs. 42/2004, come disposto dall'art. 157 del Codice. Ciò consentirà di individuare impatti e perdite di valore che paesaggio e patrimonio potrebbero subire se interessate dalla localizzazione delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione;

b) **si ritiene debba essere approfondita** l'analisi delle aree individuate dal PTPR di competenza verificando la coerenza delle indicazioni e prescrizioni fornite dal Piano con le Norme tecniche di attuazione del PTPR, oltre che con gli altri piani regionali (Piano territoriale provinciale generale PTPG, Piano energetico regionale PER e gli altri piani sovra regionali e nazionali). Anche in tal caso risulta necessaria una sovrapposizione delle cartografie per una completa disamina delle aree interessate dal Piano per la transizione energetica delle aree idonee. Si evidenzia inoltre l'opportunità di una suddivisione del territorio in aree omogenee segnalando le maggiori criticità riscontrate con riferimento ai macrosettori acqua, terra e uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico nei principali ambiti tutelati: aree sottoposte a dichiarazione di notevole interesse pubblico, parchi nazionali o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, aree archeologiche e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano. Si segnala inoltre la necessità di inserire nella sezione normativa del rapporto ambientale anche la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ratificata con la Legge. 57/2009, il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", più in generale il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" con riferimento anche alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 28 co. 4 del D.Lgs. 42/2004;

c) **per quanto riguarda il paragrafo 3.2 del R.A.** "Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione" si segnala la necessità di implementare il punto .2.3 "Paesaggio" con un'analisi puntuale degli impatti potenziali sul patrimonio culturale costituito sia dai beni culturali (architettonico e archeologico) che paesaggistici (art. 2 del D.Lgs. 42/2004) e considerando gli effetti a breve e a lungo termine del Piano.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. potrà valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo di garantirne la tutela.

Si rammenta in ogni caso che le aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. m) del D.Lgs. 42/2004 sarà necessario considerare anche norme specifiche di salvaguardia e tutela del paesaggio archeologico.

Inoltre si rammenta che la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio culturale subacqueo (Unesco 2001, ratificata in Italia con Legge 157 del 2009) prevede che per qualsiasi attività prevista sul patrimonio sommerso dovrà essere sottoposta all'autorizzazione di questo Ministero.





Si rileva infine che il patrimonio culturale e paesaggistico, di competenza della scrivente Soprintendenza, presenta elementi di vulnerabilità potenzialmente impattanti sia per il vasto territorio costiero (ad esempio, le Isole Pontine, anche di particolare interesse archeologico e la fascia costiera della provincia di Latina), che per le aree archeologiche, per le aree interessate da zone boscate, per le aree identificate dal PTPR della Regione Lazio come "paesaggi agrari di valore" e "di rilevante valore";

- d) **si ritiene necessario un approfondimento di quanto riportato al punto 4 "Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PITESAI"** implementando gli obiettivi individuati sulla tabella a pg.108 del R.A. con quanto desumibile da Convenzioni, Direttive e Normative, con particolare riferimento alla Convenzione europea del Paesaggio (Firenze, 2000), Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ratificata con la Legge. 57/2009, e Convenzione di Faro del 2005, (ratificata dall'Italia con Legge 133 del 2020) che evidenziano l'importanza della partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali;
- e) **si ritiene non del tutto esaustiva** la descrizione delle misure previste per il monitoraggio e per il controllo degli impatti ambientali significativi (anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del piano proposto. Si ritiene indispensabile definire in maniera puntuale la cadenza delle verifiche e le modalità di verifica della coerenza del piano con gli obiettivi fissati.

Sulla base di quanto finora espresso si ritiene che l'apparato normativo alla base del Piano e il sistema degli indicatori possa essere ampliato e riconsiderato in relazione a quanto sopra relazionato. Questa Soprintendenza si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità del Piano rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate.»

**La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 39847 del 13/09/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla nota prot. 0024666-P del 16.07.2021, trasmessa da codesta Direzione Generale e assunta a questo protocollo al n. 0033321-A del 21.07.2021,

VISTA la nota prot. 22271 del 15.07.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari (DGISSEG), in qualità di Autorità Proponente e Procedente, ha comunicato a codesta Direzione Generale l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura a VAS del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), ai sensi dell'art. 13, co. 5 e dell'art. 14 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 77362 del 15.07.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATI gli esiti della fase di consultazione sul Rapporto Preliminare ai fini della procedura di VAS (fase di *scoping*) ai sensi dell'art. 13, co. 1 del D.Lgs. 152/06;

questa Soprintendenza, sulla scorta delle risultanze emerse dall'esame della documentazione reperibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo:

<https://va.minambiente.itat-ITO/Oggetti/Documentazione/7763/11267>, rappresenta quanto segue.

PRESO ATTO che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto a individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile;

CONSIDERATO il potenziale impatto che l'attuazione del piano potrebbe produrre sul patrimonio paesaggistico e archeologico di competenza di questa Soprintendenza;

Questo Ufficio, per quanto di competenza, formula le seguenti valutazioni al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, archeologico e culturale ai sensi del D.lgs. 42/04.



## 1. Completezza del quadro conoscitivo

Si ritiene non completamente esaustiva l'illustrazione del quadro conoscitivo;

si ravvisa all'interno del Rapporto Ambientale, a seguito delle osservazioni fornite dagli enti competenti nella precedente fase di *scoping*, un più ampio riferimento alla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04, agli strumenti di pianificazione regionale, e ai livelli di tutela diretta e indiretta nonché ai vincoli *in itinere*. Tutto ciò premesso si rappresenta che il quadro normativo di riferimento non risulta ancora completo mancando doverosi richiami ad altri piani e più puntuali rimandi a strumenti di livello regionale con specifici approfondimenti legati ai singoli territori. Inoltre si ravvisa la carenza di strumenti cartografici che, unitamente a quanto detto in precedenza, determina ancora grandi livelli di incertezza nella valutazione da parte della Scrivente del Piano stesso in merito alle eventuali interferenze con i beni paesaggistici e culturali capillarmente diffusi sul territorio di competenza.

Si ravvisa inoltre che il piano risulta carente se comparato alle criticità e rischi legati alla tutela archeologica e alla contestuale metodologia di intervento, nonché all'aspetto normativo (Digs. 50/2016), così come richiesto dal Servizio II in fase di *scoping*.

Dal momento che l'intero territorio presenta altissimo rischio archeologico, la Scrivente ricorda che tutti gli interventi devono essere seguiti e documentati da archeologi professionisti, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 co. 8), prescelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi, così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della Committenza e il cui *curriculum* deve essere preventivamente sottoposto a questo Ufficio.

A tale proposito, in merito agli strumenti elencati per l'analisi e la caratterizzazione del patrimonio culturale nel paragrafo 3.2.3. *Beni culturali e paesaggistici* si segnala che per la città di Roma è a disposizione il SITAR, web-GIS funzionale a individuare sul territorio del Comune di Roma i beni culturali, di qualsiasi natura (<https://www.Archeositarproject.it>).

## 2. Coerenza dei metodi di analisi dei contesti territoriali e ambientali e delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

L'analisi del Rapporto ambientale di Luglio 2021 è condotta facendo riferimento all'ambiente, tema formato da apposito testo unico (D.Lgs. 152/2006). L'analisi dei contesti territoriali è organizzata secondo i criteri geologico, minerario e geo-amministrativo. La Scrivente opera sul paesaggio e sul patrimonio storico-archeologico, categorie a loro volta normate da altro testo unico D.Lgs. 42/2004.

A questo proposito si evidenzia che la conoscenza delle aree idonee non è supportata dalla documentazione presentata, rendendo difficoltosa l'individuazione delle possibili relazioni tra i contesti minerari e quelli paesaggistici.

La documentazione, testuale, grafica e cartografica (web-GIS), messa a disposizione per operare una prima localizzazione a scopo ricognitivo dei contesti territoriali e ambientali idonei, è di ambigua consultazione e di difficile reperimento. Sono stati consultati 3 differenti web-GIS, di cui solo il primo effettivamente segnalato dal Rapporto ambientale di luglio 2021 (<https://sinacloud.isprambiente.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=44b6c75b5e994703b9bd6adf51561a7d>).

Per quanto riguarda l'individuazione degli altri strumenti la ricerca si è svolta in completa autonomia, senza un supporto del Proponente.

Pertanto le modalità di perimetrazione delle aree idonee non risultano sufficientemente esplicitate rispetto ai tre criteri summenzionati.

Infatti, seguendo l'ordine dei tre criteri messi a disposizione e descritti nel capitolo 5.1 *Ambito territoriale di riferimento del PITESAI* - geologico, minerario e geo-amministrativo -, l'unico a presentare apposita documentazione è quello minerario (con apposita ricerca al sito di riferimento: <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/ricerca-e-coltivazione-di-idrocarburi>). Per i restanti, dal



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

momento che non viene fornita alcuna indicazione univoca per rintracciare le possibili aree idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca, non si è potuto pervenire ad una valutazione di massima dei criteri stessi.

Per quanto concerne il territorio di competenza di questo Ufficio si evidenzia l'ingente mole di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, archeologico e monumentale, e la loro capillare diffusione su tutto il territorio, che determina, seguendo i criteri succitati, la quasi totale esclusione di quest'ultimo dalle possibili aree idonee. Infatti come riportato nel capitolo 5.1, ai 3 criteri summenzionati si affiancano altri due di esclusione legati a:

- *vincoli assoluti, cioè quelli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore);*
- *vincoli relativi complessi da definire dalla somma calibrata di più vincoli relativi semplici. In particolare, ci si riferisce alla seconda fattispecie secondo cui la presenza in contemporanea di una combinazione particolare di più vincoli relativi semplici, pur non determinando la negazione in astratto, scongiurerebbe l'attività di ricerca o coltivazione per le conseguenti difficoltà ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni.*

Nello specifico, nell'ambito di competenza della Scrivente, risultano 3 istanze di ricerca: Fregene, Fiume Tevere e Pomezia.

Nella verifica dell'idoneità delle aree è bene applicare una valutazione non più basata unicamente sul criterio geo-amministrativo, ma intimamente legata alla qualità del territorio stesso, così come considerata dai piani territoriali paesistici regionali e altri strumenti di carattere locale. Nei casi succitati il PTPR Lazio permette di comprendere immediatamente l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica delle aree in oggetto e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura. Così come evidenziato alla pag. 280 del Rapporto ambientale di Luglio, particolare attenzione deve essere posta su aree con livello di frammentazione da medio a alto, come nel presente caso di Roma.

Un ulteriore aspetto non sufficientemente approfondito e da tenere in debita considerazione, legato all'estrazione mineraria e di idrocarburi, è la realizzazione, esercizio e dismissione di stabilimenti e delle loro pertinenze per le attività di ricerca, prospezione, coltivazione ma anche di trasformazione.

Si segnala a tal proposito la necessità di individuare aree che non solo siano escluse dalla tutela paesaggistica e archeologica, ma che non siano neppure a queste adiacenti e/o contermini, escludendo anche quelle nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/04. Questo al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardando il contesto territoriale in cui sono inserite.

Si ribadisce che è sempre bene favorire la realizzazione, ove strettamente necessario, dei suddetti impianti in zone già compromesse per la presenza di altri stabilimenti industriali, lontani da zone di rilevanza paesaggistica, tali da non costituire alterazione dei siti stessi e delle relative visuali.

### **3. Rapporto con altri livelli di pianificazione territoriale, provinciale e comunale**

Sebbene il nuovo Rapporto di luglio prenda atto dell'esistenza dei Piani paesistici regionali, allo stato di definizione del progetto ancora non vi è un'analisi di dettaglio della consistenza e grado di approfondimento dei Piani in relazione ai territori interessati.

Nello specifico caso di Roma, oltre al PTPR sono da tenere in debita considerazione anche il PTP 15/12, i Piani di Gestione delle Riserve Naturali e il Piano stralcio di bacino del fiume Tevere-PS5 e della rete idrica: tutti questi strumenti legislativi sono imprescindibili per la valutazione di idoneità delle aree.

### **4. Validità ed eventuali proposte degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali**

La Scrivente ha considerato i criteri indicati a pag. 121 e 122 del Rapporto.

Ritiene particolarmente sensibile, nell'ambito delle valutazioni paesaggistiche, l'attenzione ai criteri della qualità visiva, così come ribadisce l'importanza dell'attenzione a un criterio di frammentarietà, discusso più oltre nel Rapporto (p. 280).



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB A

La Scrivente suggerisce che venga inserito anche un criterio di 'Impatto cumulativo' delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.»

## REGIONE LIGURIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 13793 del 26/08/2021, osserva quanto segue:

«Ad esito dell'avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13 c5 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) e dell'esame della documentazione disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica, si conferma che il territorio di competenza della scrivente Soprintendenza non è ricompreso nelle aree interessate dal rapporto Ambientale per la parte terrestre per motivi legati al potenziale geominerario e alla storia esplorativa degli ultimi 30 anni, parimenti non è ricompreso per la parte marina in quanto in quanto rientrante nelle Zone marine aperte come definite dalla Legge n. 613/1967: ZONA E — Mar Ligure, Mare Tirreno, Mare di Sardegna.»

## REGIONE LOMBARDIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 8307 del 06/09/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento alla richiesta di parere acquisita al protocollo d'Ufficio in data 20/07/2021 con prot. 06757, riguardante il procedimento di VAS del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI);

Vista la documentazione tecnico-descrittiva messa a disposizione sul sito del Ministero della Transizione Ecologica di cui all'istanza richiamata in oggetto;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, trasmette le seguenti osservazioni:

### Per quanto attiene il profilo di tutela del patrimonio archeologico:

- Benché al punto 5.3.13. "Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici" siano esplicitamente menzionati i beni culturali così come definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nella loro globalità, nell'indicazione della procedura per determinare la scelta delle aree idonee alla costruzione di Impianti *onshore* riportata nel capitolo 2.1.2 "Quadro Legislativo, regolamentare e Organizzativo" e nel capitolo 3.2 "Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione" ci si riferisce quasi esclusivamente agli aspetti legati al contesto paesaggistico e alla sua percezione, senza menzionare le implicazioni che tali attività possono avere sul sottosuolo e quindi sulla tutela del deposito archeologico.

In particolare al punto 3.2.3 "Beni culturali e paesaggistici", nella fase di definizione dei singoli interventi risulta necessario richiamare espressamente la legislazione riguardante la verifica preventiva dell'interesse archeologico, le cui procedure sono dettagliate dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016;

- Si segnala inoltre che, Insieme alle banche dati riportate per l'analisi e per la caratterizzazione del patrimonio culturale, gioverebbe indicare la consultazione dei piani di governo locali, che riportano l'indicazione, in costante aggiornamento, delle principali zone a rischio archeologico sul territorio di pertinenza, caratterizzate da una più ampia riflessione per la definizione del paesaggio archeologico.

### Per quanto attiene il profilo di tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico:

- Gli obiettivi ambientali dei PiTESAI per i Beni culturali e paesaggistici, individuati al paragrafo 4.1 del Rapporto Ambientale, seppur condivisibili, sono estremamente generici e non paiono adeguatamente sviluppati in relazione alle specificità del Piano e delle tipologie di impatto che le attività di perforazione e



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB

coltivazione generano sul contesto di riferimento, come richiesto al punto e) del Contenuti del Rapporto Ambientale (allegato Vi D. Lgs. 152/2006 e s.m.1.). Si ritiene pertanto necessario un approfondimento dell'elaborato in tal senso e si suggerisce di includere tra gli obiettivi ambientali da raggiungere anche la miglior integrazione possibile con Il contesto paesaggistico per le strutture emergenti dal suolo con relativa individuazione di indicatore ambientale per l'attività di monitoraggio;

- In relazione al Piano di monitoraggio, in via di definizione, e all'individuazione degli indicatori di contesto utili per la misurazione degli effetti del Piano sul territorio, si suggerisce di includere nel set di indicatori indici che permettano di valutare la capacità di assorbimento visivo e/o di mascheramento del territorio, la percettività visuale del contesto e la presenza di beni culturali tutelati per legge con cui si possono ingenerare interferenze visive e percettive;
- In generale si segnala che nell'individuazione delle aree idonee il piano sembra includere solo marginalmente l'indicatore della saturazione territoriale, che dovrebbe essere inteso quale vincolo, almeno relativo, nell'individuazione delle aree idonee del PITESAI, è importante che l'analisi territoriale consideri compiutamente la vocazione produttiva energetica già in essere, considerando sia gli Impianti di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi esistenti, sia gli ulteriori impianti di produzione di energia, tra i quali quelli da fonti rinnovabili che, pur nella loro sostenibilità, hanno un Impatto considerevole sia sull'ambiente sia sul paesaggio.

In particolare si ritiene importante segnalare che il territorio delle province di Cremona e Lodi, di competenza dell'Ufficio scrivente, per i caratteri intrinseci alla morfologia e allo sviluppo socio economico del territorio, è già gravato in maniera importante dalla presenza di impianti di estrazione, trattamento e stoccaggio di idrocarburi e a questi siti si aggiunge la propensione diffusa all'installazione di Impianti di biogas, biometano, fotovoltaico estensivo, ecc.. Si consideri altresì che anche i territori delle province limitrofe a quelle di competenza di questa Soprintendenza sono caratterizzati dalla presenza di Impianti simili, con una situazione di sovraccarico significativa e potenzialmente pericolosa per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento conoscitivo che integri i diversi livelli della produttività energetica del territorio in essere, suggerendo sin da subito di limitare l'installazione di nuovi siti in territori già profondamente segnati dalla produzione di energia e dalle attività ad essa correlate.

Questo Ufficio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.»;

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. 8307 del 06/09/2021, osserva quanto segue:

«Con riferimento al procedimento in oggetto e a riscontro della nota indicata, esaminata la documentazione relativa al Rapporto Ambientale e alla Proposta di Piano messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica, richiamando anche il precedente parere reso in fase di *Scoping* (ns. prot. n. 10188 del 03/05/2021), che non risulta acquisito da codesta Direzione e che si allega in copia, questa Soprintendenza trasmette le seguenti osservazioni.

#### **Componente monumentale-paesaggistica**

Si ritiene necessario osservare che in data 21 luglio 2017 è stato siglato, con validità triennale, il Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della Cultura) per l'adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Lombardia al Codice dei beni culturali e del paesaggio nel quadro di una condivisa azione di tutela e valorizzazione del paesaggio lombardo. Il PPR vigente, infatti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 951 in data 19 gennaio 2010 non nasceva da un processo di copianificazione e dunque non risultava conforme a quanto disposto dal Codice.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB

Il Protocollo d'Intesa sopra richiamato è stato impostato ai fini della copianificazione, mediante adeguamento del PPR dell'intero territorio regionale e le azioni indicate nel suddetto protocollo prevedevano le attività di cui all'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Allo stato attuale sono in corso le valutazioni di entrambi i soggetti coinvolti per il rinnovo del Protocollo d'Intesa, ora scaduto, i cui contenuti saranno probabilmente modificati.

Si ricorda inoltre che attualmente il Piano Territoriale Regionale della Lombardia (approvato in data 19/01/2010 e da allora vigente), e con esso il PPR che ne costituisce la componente paesaggistica, è stato sottoposto a procedura di VAS per un adeguamento (prima procedura di VAS - 2017).

A tale proposito, preme specificare che il Piano Paesaggistico Regionale individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica: pertanto, lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni) o di aree tutelate *ope legis* (art. 142 del D.Lgs. 2004/42).

Il territorio della Regione Lombardia è ricco di paesaggi di grande valore e possiede un inestimabile patrimonio storico-culturale, riconosciuto anche a livello globale. Il 52% del territorio regionale è soggetto a tutela paesaggistica (D.lgs. n.42/2004), mentre il 22% rientra in un Parco nazionale o regionale, o riserva naturale; significativa è anche la presenza di siti Rete natura 2000 (con 246 siti la più alta di tutta Italia, per una superficie di 373.555 ha, pari al 15,65 % del territorio regionale).

Sul territorio lombardo si contano 887 provvedimenti di vincolo, 555 relativi ad ambiti tutelati ai sensi delle lettere c/d dell'art. 136 (bellezze d'insieme) e 332 relativi ad ambiti tutelati ai sensi delle lettere a/b dell'art. 136 (bellezze individue); nel corso dell'attività di copianificazione sono stati individuati 57 Ambiti Geografici di Paesaggio e 54 Schede di indirizzo per la tutela e valorizzazione delle aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico, oltre a 7 aggregazioni tipologiche. Il paesaggio lombardo è oltretutto molto diversificato, essendo caratterizzato da differenti ambiti di tutela e categorie tipologiche (quali: fascia alpina, fascia prealpina, fascia collinare, fascia dell'alta pianura, fascia della bassa pianura, fascia dell'Oltrepò pavese, fascia delle valli fluviali, fascia della valle fluviale del Po). La Lombardia è anche la prima regione italiana per numero di siti UNESCO (11 siti sui 53 riconosciuti in Italia). Inoltre, trattandosi della regione italiana più popolata (più di dieci milioni di abitanti concentrati nella fascia centrale del territorio della pianura e nella fascia pedemontana) e per il fatto che in quest'area si concentrano le maggiori funzioni economiche del Paese, ne consegue che, anche in termini di criticità, essa sia la regione più complessa dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Il quadro di contesto richiede pertanto che la formulazione del PiTESAI avvenga sulla base di un'attenta e approfondita attività di analisi, volta all'individuazione dei criteri ambientali (oltre che sociali ed economici) necessari alla localizzazione delle potenziali aree idonee all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere, in grado di definire gli impatti del Piano dal punto di vista morfologico-strutturale, dal punto di vista vedutistico e dal punto di vista simbolico, sui differenti scenari paesaggistici.

Con riferimento al punto 3.2.3 del Rapporto Ambientale, nella definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre, le analisi e le valutazioni specifiche dovranno pertanto considerare anche le emergenze monumentali, tutelate ai sensi della Parte Seconda Titolo I del D.Lgs. 42/2004 (ai sensi degli artt. 10-12 e 13), sia nel loro valore assoluto storico-artistico-culturale e simbolico sia nel loro valore relativo alle connessioni/relazioni indissolubili e identitarie che tali beni hanno instaurato, nel corso della storia, con il sistema paesaggistico (unione ed esito degli aspetti ambientali e storico-culturali).

Si osserva inoltre che la Regione Lombardia sia riccamente costellata di edilizia diffusa, riconducibile a svariate tipologie costruttive quali fienili, cascinali, corti, alpeggi, malghe etc., la cui tutela, proprio per l'elevata diffusione di questo patrimonio di architettura minore ed edilizia rurale, risulta di significativa importanza per il territorio.



La Regione Lombardia, tra i molteplici elementi qualificanti del paesaggio, presenta Geositi, Nuclei d'Antica Formazione (NAF) e siti UNESCO, che, insieme agli ambiti di rilievo paesaggistico caratterizzati da elevata naturalità della montagna e dei laghi, dovrebbero essere tenuti in alta considerazione nello studio di analisi degli impatti per l'elevata sensibilità e rischio di compromissione.

L'area di pianura è quella maggiormente interessata dalle attività del PITESAI: si osserva a tale proposito che questo ambito paesaggistico costituisce un elemento connotativo di grande estensione ed elevata importanza del paesaggio lombardo: il territorio agricolo rappresenta circa il 43% della superficie regionale ed è quello maggiormente sottoposto a rischio di trasformazioni non compatibili e notevoli pressioni insediative. È proprio in Lombardia che il consumo di suolo raggiunge i valori percentuali più elevati (attestandosi al 12,05%) e tale fenomeno, in area di pianura, si concretizza nella perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione (e trasformazione irreversibile) di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Per tale ragione, si osserva la necessità di evitare un'ulteriore riduzione o compromissione sia qualitativa che quantitativa dei terreni liberi della Regione.

L'occupazione fisica prolungata del suolo determinata dagli impianti estrattivi e dalle condotte e la compattazione del terreno dovuta alla movimentazione dei mezzi e veicoli e alla costruzione delle opere previste dai progetti di estrazione necessari alla costruzione e gestione delle aree estrattive si configurano infatti come attività di alto rischio, in primo luogo proprio per la perdita del valore agricolo e naturale subito da tali aree. Del resto, gran parte delle aree utilizzate in passato per l'estrazione di idrocarburi sono oggi identificate come aree da sottoporre a bonifica ambientale.

Oltre a questo, si osservano i potenziali impatti negativi delle diverse fasi dell'attività (realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti e delle loro pertinenze, attività temporanee e di cantiere) sull'intero sistema paesaggio, per l'altissimo rischio di alterazione (diretta o indiretta) dei caratteri e dei valori da esso rappresentati. Si osserva del resto come le attività di analisi e valutazione che saranno oggetto del Rapporto Ambientale dovranno prendere in attenta considerazione gli impatti e gli effetti delle fasi di cantiere (montaggio/riconversione), oltre agli svariati fattori di pressione che le attività del Piano genereranno sull'ambiente (allestimento della postazione, fase di montaggio impianto, prove di produzione, etc.), con riferimento alle particolari criticità, peculiarità, sensibilità dell'area prescelta. Le stesse attività di riconversione degli impianti esistenti (in bioraffinerie), di riutilizzo dei siti industriali mediante conversione a deposito o ad altri investimenti produttivi, di dismissione degli impianti e di bonifica delle aree, presentano aspetti estremamente delicati che necessitano analisi e valutazioni preventive ai fini di una riqualificazione effettiva delle aree, sulla base di una strategia integrata in grado di ristabilire i delicati equilibri ambientali, culturali e socio-economici perduti.

### **Componente archeologica del paesaggio**

Per quanto concerne questa componente, si rileva che la parte del Rapporto Ambientale dedicata all'*Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici* (2.3.1) non contempla affatto il possibile impatto relativo alla eventuale presenza di depositi archeologici conservati nel sottosuolo, presenza che non in tutti i casi risulta accertata grazie a ricerche pregresse, ma talvolta può essere solo presunta grazie a indizi superficiali oppure valutata come possibile in base a considerazioni che mettono in relazione i dati storici, geomorfologici e geologici acquisiti per un determinato territorio.

Si ritiene pertanto che l'*Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PITESAI (tabella 2.3-1)* dovrebbe contemplare tra le sue categorie anche le "aree a rischio di rinvenimenti archeologici", caratterizzate da un *vincolo relativo di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche*. Tale vincolo non identificherebbe di fatto una incompatibilità per le attività previste, ma la sola necessità di verifica preventiva della sussistenza di presupposti di vulnerabilità/fragilità di un eventuale patrimonio archeologico sepolto e la conseguente predisposizione di misure di mitigazione in ordine alla sua possibile accidentale distruzione nel corso delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione.



Quanto ai potenziali impatti ambientali (3.2.3) è da rilevare che tutte e tre le fasi di attività connesse alla ricerca e all'estrazione degli idrocarburi presentano criticità relative agli effetti sul patrimonio archeologico, qualora presente. In particolare si tratta di:

a) per la fase di prospezione:

- sondaggi geotecnici/geognostici che contemplino un approccio diretto al terreno;
- prospezioni geosismiche effettuate attraverso il posizionamento di cariche esplosive all'interno di fori di allocazione scavati nel terreno;

b) per la fase di ricerca:

- perforazioni meccaniche, sondaggi esplorativi, scavi di pozzi esplorativi;

c) per la fase di coltivazione:

- costruzione di infrastrutture di superficie, qualora il loro impianto comporti manomissioni del sottosuolo, anche di non grande entità;
- perforazione di pozzi di appraisal/sviluppo

Pertanto, nella fase di definizione di ogni singolo intervento è necessario prevedere studi archeologici volti a valutare consistenza e localizzazione del patrimonio già conosciuto, nonché a delimitare areali di potenziale rischio archeologico in relazione a rinvenimenti già noti o laddove risultino "vuoti" determinati dalla carenza o assenza di ricerche condotte.

direttive affinché i singoli progetti relativi a permessi di ricerca e concessione di coltivazione sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.

Tali studi dovrebbero prevedere:

- a) una analisi di tipo ambientale che potrà prendere le mosse dagli studi di tipo desk e dai dati raccolti nel corso di eventuali sondaggi geofisici indiretti condotti nella fase di prospezione, con particolare riferimento a quelli relativi alla sedimentologia e alla ricostruzione della sequenza stratigrafica, opportunamente interpretati in chiave geoarcheologica e con il solo ed esclusivo riferimento alla parte di stratigrafia immediatamente sottostante gli attuali piani di calpestio e potenzialmente interessata dalla presenza di resti antropici o paleontologici;
- b) una analisi della cartografia storica e della presenza di toponimi indicativi della sussistenza di elementi del paesaggio/edifici storici non più visibili e in possibile relazione con eventuali resti conservati nel sottosuolo;
- c) l'elenco completo e il relativo posizionamento cartografico dei rinvenimenti archeologici effettuati nell'area interessata, mediante la consultazione di quanto contenuto in archivi (digitali o cartacei) della Soprintendenza competente per territorio;
- d) la redazione di una carta nella quale vengano evidenziate – in base all'incrocio dei dati desunti dalle analisi di cui ai punti precedenti – le aree che presentano rischi di impatti significativi, con eventuali specifiche graduazioni del suddetto rischio.

Laddove - in base alle risultanze dei suddetti studi - ciò si renda necessario, le misure di mitigazione degli impatti dovranno sostanzialmente essere volte a una conoscenza il più possibile preventiva dello stato del sottosuolo interessato dalle operazioni, mediante l'esecuzione di trincee esplorative condotte fino a profondità alle quali sia attesa la possibile presenza di depositi archeologici e la delimitazione, scavo stratigrafico, documentazione e – laddove possibile – rimozione del deposito archeologico eventualmente individuato.

La necessità di esecuzione e l'entità di tali indagini nelle fasi di coltivazione saranno condizionate dal numero e dagli esiti di quelle già condotte nella fase di ricerca, tenuto conto che in quest'ultimo caso si può trattare di aree molto vaste, nelle quali le perforazioni già eseguite potrebbero risultare molto diradate e non statisticamente sufficienti a controllare la sussistenza di impatti archeologici in aree più circoscritte.



Si auspica pertanto che sia il Rapporto Ambientale che il Piano stesso contengano direttive in tal senso in relazione ai singoli progetti per permessi di ricerca e concessione di coltivazione che verranno sottoposti a successive Valutazioni di Impatto Ambientale.»;

## REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 16775 del 06/09/2021, osserva quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 24666 del 17/07/2021 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.13759 del 19/07/2021;

Esaminata la documentazione disponibile sul sito, relativa al rapporto ambientale del PiTESAI con i relativi allegati, nonché gli elaborati di Piano;

considerata la nota dell'Ufficio scrivente prot. 7621 del 30/04/2021 relativa alla fase di *scoping* della procedura in oggetto e richiamandone i contenuti, sulla base della Proposta di Piano (P.d.P.) del Luglio 2021 e del Rapporto Ambientale (R.A.) Luglio 2021 si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 1.3. della P.d.P. e al cap. 2.3. del R.A. *Linee strategiche e principi del Piano*, con riferimento particolare al paragrafo 1.3.1 della P.d.P. e al paragrafo 2.3.1 del R.A. *Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici*, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si rileva che è stato introdotto al punto 14 della *tabella 1.3-1 del P.d.P/ tabella 2.3-1 del R.A. Elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI* "i Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI" qualora individuati con un vincolo relativo di esclusione. Si osserva nuovamente come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico non a rilevanza paesaggistica (ovvero non incluse nell'art. 142, c.1, lettera m)) e pertanto tutelate esclusivamente ai sensi della parte II del Decreto citato. Si suggerisce inoltre l'opportunità di tener conto oltre alle aree sottoposte a vincolo, anche di quelle "a rischio archeologico" individuate dai Piani Regolatori Comunali e riconosciute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).
- Relativamente al cap. 3.2. del R.A. *Descrizione dei possibili impatti delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*, dando atto che al paragrafo 3.2.3 è stata inclusa la componente dei beni culturali, oltre a quella del paesaggio, già inserita nel Rapporto preliminare, si ribadisce l'opportunità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Più in generale si ricorda che per quanto riguarda l'area del Piemonte, come già poco sopra evidenziato, la regione è dotata di un Piano Paesaggistico Regionale copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>) e pertanto le scelte localizzative dovranno confrontarsi con le disposizioni del Ppr stesso.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.»;



**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. 13866 del 06/09/2021, osserva quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 24666 del 16/07/2021 recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 11199 del 19/07/2021; Esaminata la documentazione disponibile sul sito, relativa al rapporto ambientale del PiTESAI con i relativi allegati, nonché gli elaborati di Piano;

considerata la nota dell'Ufficio scrivente prot. n. 6470 del 30/04/2021 relativa alla fase di *scoping* della procedura in oggetto e richiamandone i contenuti, sulla base della Proposta di Piano (P.d.P.) del Luglio 2021 e del Rapporto Ambientale (RA.) Luglio 2021 si osserva quanto segue:

Relativamente al cap. 1.3. della P.d.P. e al cap. 2.3. del R.A. *Linee strategiche e principi del Piano*, con riferimento particolare al paragrafo 1.3.1 della P.d.P. e al paragrafo 2.3.1 del R.A. *Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici*, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si rileva che è stato introdotto al punto 14 della *tabella 1.3-1 del P.d.P./ tabella 2.3-1 del R.A. Elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI "i Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI"* qualora individuati con un vincolo relativo di esclusione. Si osserva nuovamente come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico non a rilevanza paesaggistica (ovvero non incluse nell'art. 142, comma 1, lettera m) e pertanto tutelate esclusivamente ai sensi della parte II del Decreto citato. Si suggerisce inoltre l'opportunità di tener conto oltre alle aree sottoposte a vincolo, anche di quelle "a rischio archeologico" individuate dai Piani Regolatori Comunali e riconosciute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).

Relativamente al cap. 3.2. del R.A. *Descrizione dei possibili impatti delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*, dando atto che al paragrafo 3,2.3 è stata inclusa la componente dei beni culturali, oltre a quella del paesaggio, già inserita nel Rapporto preliminare, si ribadisce l'opportunità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare, già in fase di studio di fattibilità, la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Più in generale si ricorda che per quanto riguarda l'area del Piemonte, come già poco sopra evidenziato, la Regione è dotata di un Piano Paesaggistico Regionale copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>) e pertanto le scelte localizzative dovranno confrontarsi con le disposizioni del Ppr stesso.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza. »;

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. 11725 del 06/09/2021, osserva quanto segue:

«In riferimento all'oggetto facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 24666 del 17/07/2021, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.9517 del 20/07/2021;



Esaminata la documentazione disponibile sul sito, relativa al rapporto ambientale del PiTESAI con i relativi allegati, nonché gli elaborati di Piano;

considerata la nota dell'Ufficio scrivente prot. 5744 del 6/05/2021 relativa alla fase di *scoping* della procedura in oggetto e richiamandone i contenuti, sulla base della Proposta di Piano (P.d.P.) del Luglio 2021 e del Rapporto Ambientale (R.A.) Luglio 2021 si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 1.3. della P.d.P. e al cap. 2.3. del R.A. *Linee strategiche e principi del Piano*, con riferimento particolare al paragrafo 1.3.1 della P.d.P. e al paragrafo 2.3.1 del R.A. *Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici*, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si rileva che è stato introdotto al punto 14 della *tabella 1.3-1 del PAP/ tabella 2.3-1 del R.A. Elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI "i Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI qualora individuati"* con un vincolo relativo di esclusione. Si osserva nuovamente come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al Digs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico non a rilevanza paesaggistica (ovvero non incluse nell'art. 142, c.1, lettera m)) e pertanto tutelate esclusivamente ai sensi della parte II del Decreto citato. Si segnala inoltre l'opportunità di tener conto, oltre alle aree sottoposte a vincolo, anche di quelle "a potenzialità archeologica" individuate dai Piani Regolatori Comunali e riconosciute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).
- Relativamente al cap. 3.2. del R.A. *Descrizione dei possibili impatti delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*, dando atto che al paragrafo 3.23 è stata inclusa la componente dei beni culturali, oltre a quella del paesaggio, già inserita nel Rapporto preliminare, si ribadisce l'opportunità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Più in generale si ricorda che per quanto riguarda l'area del Piemonte, come già poco sopra evidenziato, la regione è dotata di un Piano Paesaggistico Regionale copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>) e pertanto le scelte localizzative dovranno confrontarsi con le disposizioni del Ppr stesso. In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.»;

## REGIONE SICILIA

**La Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 20609 del 10/09/2021, osserva quanto segue:

«A riscontro della nota in epigrafe e a quanto fornito in sede di consultazione con la soprintendenziale prot.n. 10729 del 13\_5\_2021 (che si allega), si inviano gli *shapefiles* in possesso di questa soprintendenza relativi al Piano Paesaggistico dell'Ambito 8 (ad oggi in itinere) e dell'ambito 9.

Ulteriore documentazione, in formato cartaceo e riferibile a centri rurali e centri storici è presente presso gli archivi di questa soprintendenza.

Richiamata nota prot n 10729 del 13.05.2021



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

A riscontro della nota in epigrafe e a riferimento del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee - Procedimento di VAS, ( prot. n. 13993 del 27.04.2021),

Premesso che

- il territorio della ex provincia di Messina è stato suddiviso dal Piano Territoriale Paesistico Regionale in due distinte macro aree : Ambito 8 - Area della catena settentrionale Monti Nebrodi e Ambito 9 - Area della catena settentrionale Monti Peloritani;  
D.A. n, 90 del 23/10/2019 ha disposto l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, così come approvato con DA. n. 6682 del 29/12/2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17/09/2019 dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio;
- Il Piano Paesaggistico dell'Ambito 8 è ad oggi in itinere;  
Il suddetto territorio, come d'altronde evidenziato nel Rapporto Preliminare non risulta, per motivi geologici, essere di interesse minerario ai fini di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.».

## REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per La città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 22532 del 07/09/2021, osserva quanto segue:

«In riferimento alla nota, prot. n. 24666 del 16/07/21 (pervenuta il 01/09/21, agli atti prot. n, 18972 del 22/10/2021), relativa al procedimento in oggetto, con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V di questo Ministero prende atto della comunicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento per l'Energia e il Clima, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari - DGISSEG, in qualità di Autorità procedente/proponente, dell'avvio della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale sul "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI)" e della successiva dichiarazione di procedibilità dell'istanza da parte dell'Autorità Competente, Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CRESS), questa Soprintendenza, esaminato il *Rapporto Ambientale* e la documentazione inerente;

considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

le aree interessate dal PiTESAI così come riportato nella figura 5.1-10 a pag. 194/478 del "Rapporto Ambientale" e nella figura a pag. 7 della "Sintesi non tecnica" non ricomprendono direttamente i territori per i quali questa Soprintendenza svolge attività di tutela Istituzionale del patrimonio culturale, riconosciuto ex D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Pertanto, ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente, si prende atto delle integrazioni pervenute, con particolare riguardo ai contenuti degli obiettivi principali del Rapporto Ambientale e dei documenti correlati.

Tuttavia, laddove si dovessero verificare, nelle fasi successive di perseguimento dei suddetti obiettivi del PiTESAI, delle variazioni nelle localizzazioni che possano interferire, anche indirettamente, con i territori di competenza di questo Ufficio, si rammentano gli approfondimenti richiesti con nota prot. n. 11070 del 03/05/2021, che si confermano con la presente nota anche in relazione agli elaborati oggetto della presente fase di consultazione: "Rapporto Ambientale", "Allegati e appendice al Rapporto Ambientale" e Sintesi non tecnica".

Si Prega pertanto l'Autorità Competente di voler informare quest'Ufficio circa le eventuali modifiche apportate ai documenti di piano e le conseguenti decisioni sostanziali assunte in fase di approvazione del



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

piano.»;

## REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 28044 del 07/09/2021, osserva quanto segue:

«CON RIFERIMENTO al programma in argomento, dando seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 24666 del 16-07-2021, qui pervenuta in data 19-07-2021 ed acquisita in pari data agli atti con prot. 0022269, preso atto della documentazione tecnica messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e resa reperibile presso il link: <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>;

ESAMINATI il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente al suddetto piano;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CON RIFERIMENTO ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare e dalla Sintesi non Tecnica e in base alle proprie competenze territoriali,

### **QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI**

trasmettendole a codesta Direzione Generale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, co. 1 lett. l) del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169.

- a) **si ritiene esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche se non appare sufficientemente approfondita l'analisi della coerenza esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente: in tal senso, gli obiettivi del programma così come declinati nella tabella 4.2-1 (pagg. 178-182 del RA) sembrano raccordarsi troppo genericamente con quelli dei singoli strumenti pianificatori presi ad esame, nonché con il quadro di riferimento normativo di cui all'allegato 5.1 e 5.2. Si sarebbe in tal senso auspicato un maggiore approfondimento che evidenziasse le effettive risposdenze tra le finalità attese dall'attuazione degli obiettivi programmatici e i contenuti della normativa di settore – con particolare riferimento a quella sul patrimonio culturale e paesaggistico. Si ravvisa al proposito, per quanto di competenza, l'assenza di specifiche relazioni con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, ovvero con il nuovo *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) del Veneto*, approvato con D.G.R. n. 107 in data 17-07-2020, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio; appare peraltro indispensabile poter coordinare l'analisi di Piano anche in rapporto ai lavori in corso in materia di Pianificazione dello Spazio Marittimo, per la quale questa Soprintendenza ha fornito le dovute indicazioni endo-procedimentali agli uffici ministeriali competenti;
- b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, nonché il livello di analisi complessiva delle componenti e delle vulnerabilità ambientali potenzialmente interessate dalla applicazione del PiTESAI, pur constatando la perdurante non esaustività nella definizione dei possibili scenari conseguenti all'attuazione del programma. Ciò in ragione del fatto che, preso atto delle virtuose finalità del presente programma, volto ad individuare e circoscrivere il quadro territoriale delle cosiddette *aree idonee* ove consentire lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, con l'obiettivo di guidare il processo e garantire l'esclusione di ambiti di significativa rilevanza e di particolare sensibilità dallo svolgimento delle attività estrattive, si rileva, tuttavia, la persistente insufficienza dell'analisi, che



AB \*

anche in questa sede, nel capitolo 6, si limita a valutare in modo scientifico e dettagliato unicamente il cosiddetto scenario '0', corrispondente alla situazione attuale, senza evidenziare il quadro ambientale che dovrebbe scaturire dall'applicazione del presente programma. Si sarebbe, al proposito, ritenuto auspicabile che l'attuale livello di analisi evidenziasse in modo descrittivo e puntuale i benefici attesi, illustrando casi esemplificativi e fornendo dati oggettivi nel merito delle effettive riduzioni, in termini di salvaguardia ambientale, paesaggistica ed ecosistemica, conseguenti alla definizione delle aree idonee, finalizzate ad escludere e preservare ambiti di particolare pregio e sensibilità.

- c) **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del piano, soprattutto in questa fase di valutazione in cui si arrivano a definire le aree potenzialmente idonee alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, di cui alla carta rappresentata nella figura 5.1-10, a pag. 194 del RA. Pur apprendendo favorevolmente l'intenzione di procedere alla ulteriore sottrazione delle aree che scaturiscono dall'applicazione del criterio dei vincoli assoluti e relativi di esclusione, si ritiene che detti vincoli debbano necessariamente essere estesi, senza eccezioni, all'intera area del Golfo di Venezia (interpretando in senso restrittivo la norma contenuta nell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9) e al patrimonio culturale e paesaggistico tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, oltre alle aree archeologiche e ai siti UNESCO, come opportunamente indicato nella tabella 2.3-1, ai quali - per la parte a mare - vanno certamente aggiunte tutte le zone di interesse storico-archeologico disciplinate da ordinanze specifiche degli uffici circondariali marittimi competenti. Ciò in ragione dell'assoluta specificità del patrimonio culturale che ricopre con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche veicolate, va inteso e considerato come insieme di beni sensibili e irriproducibili. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si rileva come l'effettiva e concreta attuazione degli obiettivi del programma non possa prescindere da una fase di approfondimento a livello analitico e descrittivo della mappatura dei beni culturali e paesaggistici, terrestri e/o sommersi, che tenga conto degli elenchi e degli strumenti prodotti dal MiC sia a livello centrale che periferico, disponibili su supporti informatici di diversa natura e complessità, sulla scorta della lista non esaustiva prodotta a pag. 121. Appare indubbia, inoltre, la necessità di raccordo -in fase *ante operam*- con le norme esistenti in materia di archeologia preventiva (D. Lgs. 50/2016, art. 25). Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nella individuazione delle aree idonee cui sottende la missione centrale dell'intero programma, la conservazione del patrimonio culturale debba essere posta come premessa prioritaria e irrinunciabile, in modo da guidare la definizione della cartografia delle aree che costituiranno l'ambito territoriale di riferimento della VAS, evitando qualsiasi sovrapposizione e/o interferenza tra i beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e le aree che, *post operam*, saranno individuate come idonee a condurre attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
- Si ritiene, altresì, che una successiva fase di approfondimento del programma non possa prescindere dal supporto di una puntuale, specifica e attenta ricognizione e rappresentazione cartografica delle aree potenzialmente idonee che superi le limitazioni imposte dalla scarsa qualità delle immagini a bassa definizione inserite nel RA, evidenziando in modo esplicito tutte le aree escluse e consentendo una adeguata e sufficiente analisi e comprensione delle peculiarità territoriali, su scala regionale o macro-regionale, anche e soprattutto in relazione alla definizione delle caratteristiche degli impianti posizionati nello spazio acqueo nazionale.
- d) **si ritiene non esaustiva** la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale perché, se, da un lato, si reputa virtuoso l'indirizzo prefissato di considerare come vincolo relativo di esclusione dalle aree



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB

*idonee* la sussistenza di vincoli archeologici e paesaggistici, di geositi e di siti UNESCO (di cui ai punti 24, 14, 28 e 30 della summenzionata tabella 2.3-1), si ritiene che l'effettiva portata degli impatti attesi dipenderà dalla consistenza e della qualità delle *'zone di rispetto da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche'*, ovvero dal modo in cui tali ambiti di eccezionale sensibilità saranno individuati, censiti, riconosciuti e perimetrati. Ne consegue che l'efficacia delle misure di salvaguardia previste dal programma viene di fatto rimandata al perfezionamento di una complessiva, globale e puntuale azione ricognitiva e di conoscenza del territorio nazionale che, nelle regioni in cui i Piani Paesaggistici non sono stati ancora approvati e adottati, rischia di essere parziale e potenzialmente inapplicabile, a detrimento dei valori paesaggistici e culturali capillarmente diffusi sul territorio. In tal senso, si ribadisce la necessità di un efficace raccordo, in senso ampio e circostanziato, con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali che salvaguardano il patrimonio culturale anche e soprattutto in senso "preventivo". L'applicazione di tali dispositivi di legge consentirà di valutare in modo approfondito i potenziali impatti dovuti agli obiettivi di programma sul patrimonio archeologico conosciuto e/o non ancora noto.

- e) in virtù di quanto esposto al precedente punto d), **si ritiene non esaustiva** la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché la clausola di esclusione del patrimonio culturale e paesaggistico dalle *aree idonee* (punto 28 della tabella 2.3-1), del tutto auspicabile e condivisibile, nel rimandare l'individuazione delle *'zone di rispetto specifiche'* a successive fasi di valutazione, in assenza di un'attività analitica ricognitiva volta ad individuare e perimetrare l'estensione e la consistenza territoriale degli ambiti tutelati, appare di difficile applicazione e, quindi, potenzialmente poco efficace. Si rileva, inoltre, che nessuna misura di mitigazione o di riduzione degli impatti attuali viene prevista, in questa fase, nel merito delle concessioni in corso – ove interferenti con ambiti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – per le quali il programma postula la prosecuzione delle attività di coltivazione in essere.
- f) **si ritiene non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Se l'approccio metodologico appare in linea teorica e generale corretto e condivisibile, l'assenza di un chiaro riscontro nel merito di come si intenda dare applicazione concreta agli obiettivi prefissati ne rende incerta l'efficacia. Si rileva come, anche in questa fase di valutazione avanzata, l'analisi individui in modo descrittivo e generico il sistema di indicatori da prendere in considerazione, senza dettagliare i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del programma, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC.»;

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. 23131 del 02/09/2021, osserva quanto segue:

«Tenuto conto che nel Rapporto Preliminare e negli allegati vengono condotte analisi sui beni paesaggistici e culturali in rapporto alle possibili interferenze con le scelte del Piano, questa Soprintendenza ritiene utile sottolineare i seguenti aspetti:

RB



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

- il Piano dovrà prevedere nelle misure per il ripristino delle aree ove risultino cessate le attività di coltivazione degli idrocarburi (mare e terraferma), le modalità e le tempistiche e il monitoraggio del ripristino dei valori paesaggistici preesistenti;
- relativamente all'individuazione delle aree idonee alla ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, occorrerà porre attenzione alle parti di territorio aventi notevole pregio paesaggistico, naturale e storico-culturale, al fine di escludere localizzazioni con potenziali effetti significativi, preservando pertanto il patrimonio culturale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 10 Edifici e manufatti monumentali, siti archeologici; art. 142 - Aree tutelate per legge; art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) si rileva in particolare per il territorio di competenza anche la presenza del sito Unesco di Venezia e Laguna con relativa buffer zone, la riserva MaB del Delta del Po e il Parco regionale del delta del Po;
- nel corso della VAS dovranno essere individuate le alternative/scelte di Piano maggiormente sostenibili sotto il profilo della salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali. Il Piano dovrà fornire indicazioni inerenti i seguenti aspetti quali-quantitativi: durata delle attività, estensione delle aree interessate, tecnologie e sistemi innovativi compatibili sotto il profilo paesaggistico-percettivo, monitoraggio e gestione;
- nel corso della Vas devono essere presi in considerazione anche aspetti comparativi e potenziali effetti di sostenibilità che riguardano attività economiche di tipo tradizionale;
- le azioni di Piano dovranno essere orientate al contenimento del consumo di suolo in linea con gli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio;
- con riferimento alle aree marine, considerato il mare elemento essenziale della costa, tenuto conto del notevole sull'ecosistema marino nel suo complesso dovranno essere valutate le singolarità delle zone lagunari e in particolare della Sacca degli Scardovari;
- i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione) vanno salvaguardati in quanto si configurano essi stessi come elementi di assoluta importanza per la determinazione, diretta e indiretta, della risorsa paesaggio sottoposta a tutela *ope legis* ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e smi. Da considerare, inoltre, anche il sistema delle canalizzazioni che ha reso possibile la bonifica agraria e che rappresenta un elemento caratterizzante il paesaggio dal punto di vista morfologico e storico culturale.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, il Piano e tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare dovranno tenere in considerazione sia le aree già sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, le zone archeologiche tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera m del D.Lgs n. 42/2004, i siti Unesco, sia i numerosi siti a rischio archeologico terrestri e subacquei (spesso tutelati nell'ambito dei piani regolatori comunali). Per una valutazione aggiornata del patrimonio archeologico si dovranno consultare le diverse banche dati disponibili e in parte già pubblicate (tra cui la Carta Archeologica del Veneto; l'Atlante dei Vincoli archeologici, la Carta archeologica di Verona), oltre al sistema RAPTOR e all'archivio della Soprintendenza, dove sono disponibili le informazioni sulle aree vincolate e sulle perimetrazioni delle più recenti zone e aree archeologiche.

Dovranno in generale essere previste azioni di controllo archeologico e verifiche preventive dell'interesse archeologico, richiamando come norme fondamentali il D. Lgs. 42/2004, art. 28, comma 4 e il Codice Contratti (D.Lgs. 50/2016, art. 25 verifica preventiva dell'interesse archeologico) e la legge 57/29 aprile 2015 (Ratifica della Convenzione della valletta).

Questo Ufficio, in ogni caso, potrà esprimere tutte le proprie valutazioni di competenza, che potranno scaturire da ulteriori definizioni del Piano.»;

**ACQUISITI** i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, qui di seguito riportati:



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AS



Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura

ESPRIME

sulla proposta di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), sul relativo Rapporto ambientale e sul relativo Piano di monitoraggio, ai sensi del comma 2 art. 15 Dlgs 152/06, il seguente parere

Innanzitutto si riscontra che il Programma e il relativo Rapporto Ambientale, pur avendo recepito alcune indicazioni contenute nel parere prot. 16012 del 11/05/2021 di questo Ministero rilasciato nell'ambito della fase preliminare di *scoping*, richiede ancora un livello di approfondimento per i seguenti aspetti:

- i) un maggiore approfondimento e articolazione con riguardo alla declinazione delle misure previste rispetto alla coerenza paesaggistica e alla tutela del patrimonio culturale;
- ii) una rappresentazione più esaustiva del quadro conoscitivo per la componente paesaggio e beni culturali;
- iii) una più dettagliata trattazione relativamente alla verifica degli impatti e individuazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione;
- iv) una maggiore articolazione del Piano di monitoraggio che allo stato attuale è soltanto delineato, e che potrà essere efficacemente messo a punto una volta definiti e approfonditi tutti gli aspetti di cui sopra.

Pertanto, si riportano qui di seguito le indicazioni, per quanto di competenza di questo Ministero, finalizzate ad un maggiore approfondimento del Programma, del relativo Rapporto Ambientale e del Piano di Monitoraggio.

**Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 31047 del 17/09/2021, ha comunicato quanto segue:

« Con riferimento alla nota 24666 del 16.07.2021 con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero della Transizione Ecologica, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, le seguenti note:

- nota prot. 13793 del 25.08.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- nota prot. 3120 del 30.08.21 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. 7270 del 31.08.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. 23131 del 02.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. 8704 del 06.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- nota prot. 16775 del 06.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. 11725 del 06.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB

- nota prot. 13866 del 06.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. 8307 del 06.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. 22532 del 07.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;
- nota prot. 28044 del 07.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. 8333 del 07.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. 21367 del 08.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. 22147 del 08.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- nota prot. 0065 del 07.09.21, inviata nuovamente con prot. 0089 del 10.09.21, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. 39847 del 13.09.21 della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- nota prot. 16938 del 13.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. 11703 del 13.09.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
- nota prot. 8308 del 14.09.21 del Parco Archeologico di Pompei,

e quindi le seguenti comunicazioni:

- note prot. 36221 del 23.07.21 e 39247 del 10.08.21 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- nota prot. 20609 del 10.09.21 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Premesso che alcune Soprintendenze si sono limitate a segnalare il fatto che i loro territori non sono ricompresi nelle aree interessate dal Rapporto Ambientale, si deve innanzitutto rilevare come, per quanto concerne gli aspetti della tutela archeologica, i Responsabili di settore dei vari Istituti territoriali abbiano unanimemente evidenziato la necessità di effettuare valutazioni aggiornate del patrimonio, la cui ricchezza viene continuamente implementata grazie al susseguirsi di scavi e scoperte. Di conseguenza, considerato che, oltre alle aree già sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ai siti UNESCO e a quelli elencati nei vari Piani Paesistici Regionali ovvero tutelati nell'ambito degli strumenti urbanistici locali, esiste una grande quantità di dati di recente acquisizione dei quale è necessario tener conto nell'elaborazione del Piano, si consiglia la consultazione delle banche dati delle singole Soprintendenze, che possono fornire informazioni più precise e puntuali, ed il sito dell'Istituto Centrale per l'Archeologia al link [http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/225/repertorio-preliminare-delle-banche-dati-territoriali-reperibili-on-line](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/225/repertorio-preliminare-delle-banche-dati-territoriali-reperibili-on-line).

L'aggiornamento delle banche dati può dunque essere considerato uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di danneggiamento del patrimonio, un rischio tanto maggiore se si considera che nell'indicazione della procedura per la determinazione delle aree idonee alla costruzione di impianti *onshore* (capitoli 2.1.2 del "Quadro legislativo, regolamentare e organizzativo" e 3.2 "Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione") «ci si riferisce quasi esclusivamente agli aspetti legati al contesto paesaggistico e alla sua percezione, senza menzionare le implicazioni che tali attività possono avere sul sottosuolo e quindi sulla tutela del deposito archeologico».



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB f

Molte osservazioni in tal senso sono già state fornite in occasione della fase di *scoping*, e infatti viene richiesto «di fornire un elaborato che esamini e dia puntuale riscontro alle osservazioni formulate nelle fasi consultative».

Nel ribadire il fatto che tra le aree non idonee, e che anzi potrebbero subire danni pesanti dall'esecuzione di indagini conoscitive o escavazioni non preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze territoriali, va ricompresa una quantità cospicua di siti di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 sopra citato, si sottolinea che il Piano dovrebbe tener conto anche delle situazioni di sovraccarico, segnalato per esempio per le province di Cremona e Lodi che sono caratterizzate dalla presenza di impianti simili.

Si suggerisce pertanto di produrre delle cartografie a più livelli informativi che faciliteranno l'individuazione delle sovrapposizioni e delle interferenze, oltre che la perimetrazione delle aree di rispetto, tanto più necessaria nel caso delle aree archeologiche inserite in contesti paesaggistici di particolare pregio o comunque "a vista", al fine di non alterarne la prospettiva, la luce o le condizioni di ambiente e di decoro.

In tal modo sarebbe altresì possibile evidenziare il quadro ambientale che scaturirebbe dall'applicazione del Piano, che necessita di un'analisi ben diversa da quella del c.d. "Scenario 0" corrispondente alla situazione attuale (cap. 6).

Ricordando che alle aree archeologiche note va aggiunto un numero considerevole di aree potenzialmente a rischio, si richiede di porre particolare attenzione nel riconoscimento di queste ultime, anche perché tutte le fasi connesse alla ricerca e all'estrazione di idrocarburi presentano criticità per le quali vanno quindi predisposte adeguate misure di verifica preventiva ed eventualmente di mitigazione.

Non meno condivisa è la richiesta di cercare di limitare il consumo del suolo e la trasformazione del paesaggio, archeologico ma non solo, in tanti luoghi ancora integro e percepito come elemento identitario. Per quanto riguarda infine il patrimonio archeologico sepolto e/o sommerso, soprattutto ma non solo nelle aree costiere, si apprezza il fatto che tra gli obiettivi del Piano siano comprese la chiusura alla ricerca delle aree già aperte e l'esclusione di attività *upstream* di nuove zone, ma si chiede che vengano definite norme di indirizzo per le attività di ripermetrazione e di dismissione. A tal fine si chiede di implementare gli studi preliminari con i piani di gestione degli spazi marittimi ma soprattutto, per quanto riguarda la fascia marina compresa tra le 12 e le 14 miglia, si ricordano la Convenzione Unesco del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo, ratificata in Italia con la Legge 157/2009, e naturalmente le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 2021.

Tutti gli Istituti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già in fase di progetto di fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 segnalando altresì l'opportunità di un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.

Considerata la natura strategica del Piano, i vari Istituti preposti alla tutela del territorio e dei beni culturali in esso conservati si riservano di avanzare ulteriori considerazioni e puntualizzazioni in sede di valutazione di dettaglio dei singoli interventi, i cui effetti – e le eventuali criticità – potranno essere misurati solo sulla base di un'adeguata documentazione di progetto.»;

**Servizio III – Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n.**



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

AB

31025 del 17/09/2021, ha comunicato quanto segue:

«Con riferimento alla nota prot. n. 24666 del 16.07.2021, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni in merito al Piano in argomento, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione tecnica afferente al suddetto piano, consultabile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>

nonché delle valutazioni e osservazioni contenute nelle seguenti note degli Uffici periferici del MiC:

- nota prot. n. 13793 del 25.08.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- nota prot. n. 3120 del 30.08.2021 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 7270 del 31.08.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 23131 del 02.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 8307 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;
- nota prot. n. 8704 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina;
- nota prot. n. 11725 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 13866 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 16775 del 06.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 65 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 8333 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza;
- nota prot. n. 22532 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 28044 del 07.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- nota prot. n. 21367 del 08.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 22147 del 08.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- nota prot. n. 11703 del 10.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli;
- nota prot. n. 16938 del 13.09.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
- nota prot. n. 39847 del 13.09.2021 della Soprintendenza Speciale Archeologia belle arti e paesaggio di Roma;
- nota prot. n. 8308 del 14.09.2021 del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile".



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Considerato che gran parte degli Uffici periferici si riservano di esprimere ulteriori valutazioni di competenza sugli impatti delle attività previste dal Piano ad una fase di approfondimento progettuale successiva, caratterizzata da maggior dettaglio sia nella fase conoscitiva dei beni culturali interessati che delle caratteristiche specifiche delle opere, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti di tutela storico artistica e architettonica, concorda con le osservazioni e valutazioni rese dagli Uffici periferici del MiC e in particolare ritiene utile evidenziare quanto segue:

- in merito alla **“completezza del quadro conoscitivo”** si rileva che solo parte delle osservazioni fatte in fase di *scoping* sono state accolte, infatti all’interno delle categorie dei vincoli relativi sono stati inseriti i Siti Unesco inclusi i buffer zone mentre si rileva l’assoluta mancanza di riferimento agli ambiti spaziali e ai beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/04, nello specifico i beni tutelati e definiti ai sensi dei seguenti artt. 10, 11, 12, 13 e 45 del Codice dei Beni Culturali. Tale assenza comporta la non corretta individuazione delle aree effettivamente idonee. Si ravvisa inoltre carenza di strumenti cartografici facilmente consultabili che permettano una corretta valutazione delle eventuali interferenze con i beni paesaggistici e culturali presenti capillarmente sul territorio nazionale;
- in merito alla **“coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali/ambientali e delle strategie di intervento proposte rispetto ai vincoli esistenti o in itinere”** si ribadisce la necessità di un approfondimento degli impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e l’eventuale individuazione di distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati. Si rileva la non esaustività nella definizione dei possibili scenari conseguenti all’attuazione del programma, difatti il Rapporto Ambientale si limita a solo scenario “0”, mentre sarebbe auspicabile l’analisi del quadro ambientale che dovrebbe scaturire dall’applicazione del Piano;
- in merito alla **“verifica della validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali utilizzati nel rapporto ambientale e nel piano di monitoraggio”** si rileva la necessità di meglio dettagliare il sistema di indicatori previsti in fase di monitoraggio, nonché si suggerisce l’inserimento di un criterio di “Impatto cumulativo” delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progetti in essere in relazione a quelle di nuova definizione.»;

**Il Servizio V – Tutela del Paesaggio di questa Direzione Generale**, valutata la proposta di Piano, il relativo Rapporto Ambientale e gli ulteriori documenti ad esso allegati, preso atto di tutte le valutazioni condizioni e osservazioni sopracitate, anche a carattere più puntuale e specifico, riferite ai contesti territoriali di competenza dei vari Uffici periferici del MiC, che andranno comunque recepite in sede di aggiornamento del Piano e del Rapporto Ambientale, nell’evidenziare e confermare quanto già osservato nel parere Mic riferito alla fase preliminare di VAS (*Scoping*), come dall’esame dei pareri pervenuti emerga una diffusa esigenza di coordinamento generale del redigendo Piano con gli altri strumenti di programmazione strategica a carattere nazionale (PNIEC, PNAC, PNCIA, Pianificazione spazio marittimo, Tavolo interistituzionale “aree idonee e non idonee” FER), finalizzato a garantire l’attesa congruenza tra i medesimi nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ribadisce alcune valutazioni e osservazioni a carattere più generale già evidenziate nei suddetti pareri e formula ulteriori condizioni e raccomandazioni come di seguito:

- nel Rapporto Ambientale viene precisato che i criteri ambientali utili a stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all’effettuazione dell’attività di ricerca e successiva coltivazione di idrocarburi *“saranno definiti sulla base delle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolare sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PITESAI (cfr, p.35 del RA).* Nello stesso Rapporto Ambientale, fra i criteri ambientali — distinti fra vincoli normativi *“assoluti”, “relativi e di esclusione”, ed infine “vincoli relativi di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative”* — vengono individuate, in quest’ultimi due insieme, le aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB \*

42/2004 e ss.mm.ii., ma non le aree e gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (artt. 10., 11 e 45). Benché nel Rapporto Ambientale siano presenti taluni riferimenti alla tutela monumentale (compreso il richiamo alla sitografia del MIC dedicata a tali beni), si ritiene che tali aree debbano essere precisamente identificate negli insiemi dei suddetti criteri ambientali, ai fini della corretta e attenta verifica, nell'ambito del Piano, delle aree effettivamente idonee. Infatti, esclusivamente sulla base di tale più esteso quadro conoscitivo potranno essere preventivamente verificati possibili impatti negativi indotti, a livello di singolo progetto, dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione sull'intero insieme dei beni culturali e paesaggistici che caratterizzano il territorio;

- Relativamente al cap. 1.3. della P.d.P. e al cap. 2.3. del R.A. *Linee strategiche e principi del Piano*, con riferimento particolare al paragrafo 1.3.1 della P.d.P. e al paragrafo 2.3.1 del R.A. *Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici*, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si rileva che è stato introdotto al punto 14 della *tabella 1.3-1 del P.d.P/ tabella 2.3-1 del R.A. Elenco delle categorie ambientali e dei vincoli individuati per l'elaborazione del PiTESAI* "i Siti Unesco inclusi i buffer delle zone e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI" qualora individuati con un vincolo relativo di esclusione. Si osserva nuovamente come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico non a rilevanza paesaggistica (ovvero non incluse nell'art. 142, c.1, lettera m)) e pertanto tutelate esclusivamente ai sensi della parte II del Decreto citato. Si suggerisce inoltre l'opportunità di tener conto oltre alle aree sottoposte a vincolo, anche di quelle "a rischio archeologico" individuate dai Piani Regolatori Comunali e riconosciute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).
- Relativamente al cap. 3.2. del R.A. *Descrizione dei possibili impatti delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*, dando atto che al paragrafo 3.2.3 è stata inclusa la componente dei beni culturali, oltre a quella del paesaggio, già inserita nel Rapporto preliminare, si ribadisce l'opportunità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici impreveduti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.
- Nel Rapporto Ambientale non si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"). A tal riguardo si mettono in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):
  - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
  - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, il Piano e il relativo Rapporto Ambientale



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

dovrà considerare che, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso, dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Pertanto, nelle attività di progettazione derivanti dal PITESAI, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite carte batimetriche in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Le suddette considerazioni dovranno essere adeguatamente esplicitate nel Piano e nel relativo Rapporto Ambientale.

- Dovranno essere adeguatamente previsti, studiati ed esplicitati nel rapporto ambientale i potenziali fenomeni di subsidenza, ovvero l'abbassamento dell'altimetria del terreno correlato ai processi estrattivi, fenomeni spesso generati dalle trivellazioni. Tali analisi andranno affrontate non solo in rapporto alle aree di sedime degli impianti, ma anche rispetto all'area vasta e alle possibili ricadute negative sui beni culturali presenti sul territorio interessato. Tali valutazioni, infatti, dovrebbero essere prese in considerazione tra i possibili criteri per la determinazione delle aree idonee e non idonee.
- per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica – sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla prosecuzione delle attività ricerca e prospezione di idrocarburi o all'installazione e all'esercizio di impianti ex novo, oltre che delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
  - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: [www.raptor.beniculturali.it](http://www.raptor.beniculturali.it)
- per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

RB

che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**

- art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
- art. 10 – Beni Culturali;
- art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
- art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
- art. 134 – Beni Paesaggistici;
- art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
- art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
- art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
- art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;

• nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:

- A. la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958*);
- B. la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in *Council of Europe, European Treaty Series n. 18*);
- C. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in *European Treaty Series n. 121*), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
- D. la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in *European Treaty Series, n. 66*), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in *European Treaty Series n. 143*);
- E. la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
- F. la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*).
- G. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
- H. la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage* ), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



- I. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti.
  - J. la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
  - K. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176).
  - L. la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
  - M. la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - N. la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);
- per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la **coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali**, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
  - Per quanto riguarda la parte relativa al **monitoraggio VAS**, si osserva quanto segue. La Tabella 9-1: sistema obiettivi ambientali — indicatori di contesto riporta, per ciò che concerne la componente ambientale "Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggio", un insieme di indicatori che andrebbe ulteriormente integrato; in particolare, sebbene si rilevi la presenza, nelle analisi del contesto ambientale, degli indicatori BES Istat 9 — riferiti al Paesaggio e al Patrimonio culturale (come suggerito nella nota prot. n. 16012-P del 11.05.2021 trasmessa al Ministero per la Transizione Ecologica dalla Direzione Generale di questo Ministero), si segnala l'opportunità di utilizzare i medesimi indicatori anche per il monitoraggio VAS, valutando altresì la possibilità di integrarli con ulteriori indicatori di carattere descrittivo/quantitativo (superficie aree boschive, superficie aree agricole di pregio, superficie aree costiere non urbanizzate ecc.) utili a fornire dati indicativi sia rispetto alle scelte di collocazione delle attività previste dal piano che, in fase di monitoraggio, in merito alla valutazione degli impatti e all'eventuale predisposizione di apposite misure correttive. Più in generale, si ribadisce quanto già indicato nella sopra richiamata nota di questa Direzione Generale, ovvero la necessità di approfondire l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio (soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, sistema di raccolta dei dati, ecc.) esplicitando in modo esaustivo anche le misure previste per il controllo degli impatti ambientali significativi.
- Si ritiene infatti ancora non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera troppo sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere

riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche, previste e implementate dal Piano stesso, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro della transizione ecologica e Ministro della cultura) e recepite dall'autorità proponente e Autorità procedente ai fini dei successivi adempimenti.**

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica GALLONI

Firmato digitalmente da

**FEDERICA  
GALLONI**

**O = MIBACT  
C = IT**